211.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre asso- ciazioni criminali similari (Sostituzione di	4024	Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione ad effettuare perquisizioni (Annunzio)	4836
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) . Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4834 4837 4838	Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, di autorizzazione a compiere atti di perquisizione e di autorizzazione ad eseguire misure cautelari personali (Annunzio)	4837
Disegno di legge (Approvazione in Commissione)	4833	Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:	
Disegno di legge di conversione n. 2695:		(Annunzio)	4834
(Articolo unico)	4781	(Annunzio della trasmissione di integra- zioni)	4837
ne)	4781	Missioni valevoli nella seduta del 6 luglio 1993	
(Articoli del relativo decreto-legge)	4788		4833
(Emendamenti, subemendamento ed arti- coli aggiuntivi)	4798	Mozioni, risoluzione ed interrogazioni (Annun- zio)	4839
(Articolo aggiuntivo all'articolo unico) (Ordini del giorno)	4821 4822	Proposte di legge: (Annunzio)	4833
Disegno di legge di conversione S. 1277 (Approvato dal Senato) n. 2768:		(Approvazioni in Commissione) (Modifica dell'assegnazione a Commis-	4833
(Articolo unico)	4827	sione in sede referente ai sensi dell'arti-	4833
(Articoli del relativo decreto-legge)	4827	colo 77 del regolamento)	4033
(Emendamento)(Ordini del giorno)	4827 4828	Proposte di legge di iniziativa popolare (Annunzio)	4833
Disegno di legge di conversione S. 1299 (Approvato dal Senato) n. 2812:	!	Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	4839
(Articolo unico)	4830	Richieste ministeriali di parere parlamen-	
(Articoli del relativo decreto-legge)	4830	tare	4838
(Ordine del morno)	4830	ERRATA CORRIGE	4830

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO 1993, N. 155, RECANTE MISURE URGENTI PER LA FINANZA PUBBLICA (2695)

xi legislatura — allegato A ai resoconti — seduta del 6 luglio 1993

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari sono stabiliti in lire 8.000 per le retribuzioni effettive orarie non superiori a lire 9.000, in lire 9.000 per le retribuzioni effettive orarie comprese tra lire 9.001 e lire 11.000, ed in lire 11.000 per le retribuzioni effettive orarie superiori a lire 11.000. Per i rapporti di lavoro con orario superiore alle ventiquattro ore settimanali la retribuzione oraria convenzionale è fissata in lire 5.800 ».

L'articolo 2 è soppresso.

All'articolo 3, al comma 1, le parole: « del 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 3 per cento ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. – (Riduzione di stanziamenti per Roma capitale). — 1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante "Interventi per Roma, capitale della Repubblica", è ridotta di lire 39.000 milioni per l'anno 1993 ».

All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:

"ART. 56. – (Spedizione di stampe periodiche). — 1. Per la spedizione di stampe periodiche in abbonamento postale effettuata direttamente dagli amministratori e dagli editori si applica una tariffa unica fissata, indipendentemente dalla periodicità, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 dovranno essere stabiliti sconti per la spedizione di stampe periodiche che non abbiano carattere postulatorio e che non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al cinquanta per cento di quella dell'intero stampato. Tali sconti saranno stabiliti in misura direttamente proporzionale alla quantità di oggetti spediti, tranne che per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le ventimila copie, alle quali sarà comunque applicato lo sconto

nella misura massima. Le stampe periodiche possono contenere inserti cartacei redazionali e pubblicitari, ovvero, come parti integranti, incisioni foniche su nastro, disco o filo od altro idoneo strumento tecnico, strettamente attinenti alla parte redazionale.

- 3. Gli inserti cartacei sono compresi nel peso dell'invio, mentre quelli non cartacei sono considerati come campioni di merce e scontano la relativa tariffa nella stessa misura percentuale riconosciuta al periodico cui sono allegati.
- 4. Per i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza dovranno essere previste singole voci di tariffa.

ART. 57. – (Sanzioni). — 1. Gli amministratori e gli editori che dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantità diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo allo sconto quantità, ove previsto, e sono puniti, in solido con il personale delle poste e delle telecomunicazioni addetto all'accettazione, con l'ammenda stabilita dall'articolo 82" ».

All'articolo 5:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Possono essere accolte, in deroga alle vigenti disposizioni, tutte le domande di pensionamento con decorrenza le settembre 1993 che, a causa del soprannumero di docenti della stessa materia e dello stesso ruolo provinciale e in relazione alla contrazione di organico determinata dal calo demografico, non provochino vacanze di organico e conseguenti nuove assunzioni.

1-ter. Ai fini di cui al comma 1, su base provinciale e per ogni classe di concorso sono compilate, sulla base dell'anzianità di contribuzione, graduatorie degli aspiranti al pensionamento di anzianità. A parità di anzianità di contribuzione la precedenza viene determinata dall'anzianità di servizio »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991, già prorogate per l'anno scolastico 1992-1993 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 496, mantengono la loro validità anche per l'anno scolastico 1993-1994 ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

- « ART. 6. (Personale in servizio all'estero). 1. Agli importi delle indennità di servizio e degli assegni di sede all'estero, comunque denominati, corrisposti a qualsiasi titolo al personale in servizio all'estero in qualità di dipendente statale o di enti od istituti, ancorché dotati di autonomia giuridica e patrimoniale, viene applicata alla data del 1º gennaio 1994 una riduzione del 3,5 per cento attraverso provvedimenti amministrativi relativi ai coefficienti di maggiorazione da adottare secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
- 2. In conformità con le vigenti procedure, il Ministero degli affari esteri provvede a razionalizzare e ristrutturare la rete diplomatica e consolare e le istituzioni culturali e scolastiche all'estero, ivi comprese le iniziative e le attività di assistenza scolastica previste dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, ed opera una conseguente riduzione del personale attualmente in servizio presso le suddette strutture, anche mediante la fissazione, relativamente al triennio 1993-1995, di un limite massimo di otto anni di permanenza all'estero per tutto il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
- 3. A decorrere dal 1º gennaio 1994, le indennità base di cui alla tabella 19 alle-

gata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono rivalutate, ai soli fini fiscali previsti dal quinto comma dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del 100 per cento. La medesima rivalutazione si applica alle indennità ed assegni base, comunque denominati, relativi ad ogni categoria di personale in servizio all'estero in qualità di dipendente statale o di enti od istituti, ancorché dotati di autonomia giuridica e patrimoniale.

- 4. A decorrere dal 1º gennaio 1994, gli emolumenti del personale in servizio all'estero con contratto regolato dalla legge italiana di cui agli articoli 152 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, costituiscono reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il 70 per cento del loro ammontare.
- 5. Sono sospesi le destinazioni ed i comandi del personale della scuola alle istituzioni scolastiche non statali italiane all'estero ed alle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, relative all'anno scolastico 1993-1994.
- 6. Sono sospesi i trasferimenti a domanda da una sede all'estero ad un'altra per l'anno scolastico 1993-1994 del personale della scuola in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, le scuole europee e le istituzioni scolastiche estere.
- 7. Il contingente del personale di ruolo della scuola da destinare all'estero di cui all'articolo 4 della legge 25 agosto 1982, n. 604, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 1.400 unità.

- 8. La riduzione del contingente di cui al comma 7 è effettuata a valere sulle istituzioni scolastiche italiane non statali all'estero e sulle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Per i rientri del personale si applicano, nell'ambito della circoscrizione consolare interessata alla riduzione, le disposizioni di cui all'articolo 18, commi sesto e settimo, della legge 25 agosto 1982, n. 604, e all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, indipendentemente dalla norma in base alla quale è stata disposta la destinazione all'estero del personale medesimo.
- 9. Una somma pari al 40 per cento delle riduzioni di spesa realizzate sul capitolo 2503 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo è destinata ai capitoli 2653 e 3577 del medesimo stato di previsione per l'anno 1993, e corrispondenti capitoli per gli anni 1994 e 1995, nella misura rispettivamente di un quinto e di quattro quinti.
- 10. Per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, gli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993, e corrispondenti capitoli per gli anni 1994 e 1995, elencati nella tabella allegata al presente decreto, sono modificati per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alle leggi 3 gennaio 1981, n. 7, 26 febbraio 1987, n. 49, e 5 luglio 1990, n. 173, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500.
- 11. Per l'anno 1993 è ridotta di lire 53.000 milioni l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212.
- 12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 7, al comma 2, la lettera d) è soppressa.

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

- « ART. 7-bis. (Riduzioni di stanziamenti per acquisto di beni e servizi). — 1. Le autorizzazioni di spesa recate dai capitoli della categoria IV del bilancio dello Stato, relative all'acquisto di beni e servizi, sono ridotte per l'esercizio 1993 complessivamente di lire 220.000 milioni in termini di competenza e di cassa.
- 2. Il Ministro del tesoro provvede con propri decreti, sentiti i singoli Ministri competenti, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad individuare i capitoli sui quali effettuare le necessarie riduzioni ed il relativo ammontare ».

All'articolo 8, al comma 1, le parole: « 3.600 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 4.000 miliardi »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nell'ambito del suddetto ammontare, la Cassa depositi e prestiti provvede con priorità alla concessione dei mutui destinati agli interventi nei settori dell'edilizia scolastica e dell'edilizia giudiziaria e a quelli per l'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché alla concessione dei mutui ventennali con ammortamento a totale carico dello Stato previsti a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e destinati alla costruzione, all'ampliamento o alla ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. La concessione dei mutui di cui al presente articolo è disposta dalla Cassa depositi e prestiti anche in deroga alle disposizioni che ne stabiliscono la sospensione ».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« ART. 8-bis. – (Riduzione degli stanziamenti per i programmi regionali di sviluppo). — 1. Per l'anno 1993 non si fa luogo alla corresponsione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, quale determinata dall'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 500 ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — (Riduzione del contributo statale all'ANAS). — 1. Il contributo corrente e in conto capitale all'ANAS, di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, e successive modificazioni, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, è ridotto per l'esercizio 1993 complessivamente di lire 320.000 milioni in termini di competenza e di cassa, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa ».

All'articolo 10:

la rubrica è sostituita dalla seguente:
« (Aumento dei contributi previdenziali
per i lavoratori autonomi e gli operai
agricoli dipendenti). »;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le aliquote contributive dovute ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni, dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale, sono aumentate di 0,5 punti a decorrere dal 1º giugno 1993 e di ulteriori 0,5 punti a decorrere dal 1º gennaio 1994 »;

al comma 2, lettera a), le parole: « lavoratori agricoli » sono sostituite dalle seguenti: « operai agricoli dipendenti »;

al comma 2, lettera b), le parole: « sono elevate di 30 punti » sono sostituite dalle seguenti: « sono elevate del 30 per cento »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. I termini di scadenza per la regolarizzazione dei versamenti dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 4 del decretolegge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, sono prorogati al 30 settembre 1993.

2-ter. Qualora l'importo dei contributi e dei premi risulti superiore a lire 5 milioni, coloro che non hanno provveduto all'integrale pagamento entro il 30 aprile 1993, possono effettuare il versamento, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in due rate di eguale importo, la prima entro il 30 settembre 1993 e la seconda entro il 30 novembre 1993. La seconda rata sarà maggiorata degli interessi dell'8 per cento per il periodo di differimento ».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « pari al 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 25 per cento »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Gli enti previdenziali di cui al comma 1 possono dare attuazione al disposto dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, negli anni 1993 e 1994, destinando agli investimenti di cui al predetto articolo 3 una quota non inferiore al 20 per cento dei fondi annualmente disponibili ».

L'articolo 13 è soppresso.

All'articolo 14, al comma 1, la lettera a) è soppressa.

All'articolo 16:

al comma 1, lettera b), primo capoverso, lettera b), le parole: « nel comune ove è situato l'immobile acquistato e di volerlo adibire a propria abitazione principale » sono soppresse;

al comma 1, lettera b), secondo capoverso, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto la dichiarazione di cui alla lettera b) può essere effettuata, oltre che all'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare »;

al comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente:

« 4. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi i numeri 28) e 29) ed i numeri 21), 24) e 39) sono sostituiti dai seguenti: »;

al comma 4, numero 24), sono aggiunte, in fine, le parole: « e per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alla lettera a) del primo comma dello stesso articolo»;

al comma 4, numero 39), sono aggiunte, in fine, le parole: « e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui al numero 25) »;

al comma 5, il numero 127-duodecies) è soppresso;

al comma 5, il numero 127-terdecies) è sostituito dal seguente:

« 127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per gli interventi di recupero relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria »;

al comma 5, il numero 127-quaterdecies) è sostituito dal seguente:

« 127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abita-

xi legislatura — allegato A ai resoconti — seduta del 6 luglio 1993

zione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alla lettera a) del primo comma dello stesso articolo, relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

All'articolo 18, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le aliquote d'imposta stabilite nei commi 3 e 4 si applicano ai consumi verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 1994 ». xi legislatura — allegato A ai resoconti — seduta del 6 luglio 1993

È aggiunta la seguente tabella:

« TABELLA (articolo 6, comma 10)

MODIFICHE DI STANZIAMENTI A CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(in milioni di lire).

	1993 —			1994 —		1995 —
Capitolo 1108	_	300	_	4.000	_	4.000
Capitolo 1116	-	100	_	1.500	_	1.500
Capitolo 1503	_	4.400	_	51.200		51.200
Capitolo 1504	-	200	_	1.500	-	1.500
Capitolo 1572	_	400	-	1.500	-	1.500
Capitolo 1573	•••	200	-	5.000	_	5.000
Capitolo 1574	_	200		3.000	-	3.000
Capitolo 2502	-	1.100		3.500	-	3.500
Capitolo 2503	-	15.700		50.700		50.700
Capitolo 2653	+	1.200	+	4.000	+	4.000
Capitolo 3532	-	100		3.000	-	3.000
Capitolo 3533		200	_	1.500	-	1.500
Capitolo 3571	-	100	-	1.500	-	1.500
Capitolo 3577	+	5.000	+	16.200	+	16.200
Capitolo 4620	-	500		5.500	-	5.500
Totale		17.300		113.200	_	113.200 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

ARTICOLO 1.

(Contribuzioni per i lavoratori domestici).

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari sono stabiliti in lire 10.000, per le retribuzioni effettive orarie non superiori a lire 12.000, ed in lire 12.000, per le retribuzioni effettive orarie superiori a lire 12.000.
- 2. Gli importi delle retribuzioni orarie di cui al comma 1 sono annualmente variati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.

ARTICOLO 2.

(Particolari figure di prestatori di lavoro).

- 1. I soggetti che svolgono attività lavorativa di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, non iscritti obbligatoriamente in relazione a dette attività a casse o fondi pensionistici, sono tenuti a versare, a decorrere dal 1º giugno 1993, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, un contributo determinato applicando l'aliquota complessivamente dovuta a tale Fondo per la generalità dei lavoratori dipendenti sui compensi lordi percepiti come corrispettivo dell'attività prestata.
- 2. I contributi sono versati entro il termine e con le modalità che saranno fissati dal consiglio di amministrazione dell'INPS. Ai soggetti che non provvedano entro il termine stabilito al pagamento dei contributi di cui al presente articolo,

- o vi provvedano in misura inferiore a quella dovuta, si applica la somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile prevista per la contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti della prescrizione si applicano le norme vigenti per i contributi dovuti alle relative gestioni.
- 3. Il numero dei contributi settimanali da accreditare a favore dei soggetti di cui al comma 1, per ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS, è pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo dei compensi assoggettati a contribuzione, per l'anno considerato, per il doppio dell'importo della retribuzione minima settimanale stabilita per la generalità dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modifiche ed integrazioni. I contributi così determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di 52 settimane nell'anno.
- 4. I contributi accreditati ai sensi del comma 3 sono equiparati a tutti gli effetti a quelli versati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in costanza di lavoro subordinato.
- 5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alla individuazione delle attività di cui al comma l'attualmente prive di forme pensionistiche obbligatorie, alla definizione dell'utilizzo dei contributi versati ed al loro eventuale trasferimento presso altre gestioni pensionistiche obbligatorie.

ARTICOLO 3.

(Trasferimenti agli enti locali).

1. Per l'anno 1993 i contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali

e ai comuni ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono ridotti del 5 per cento; la riduzione viene operata per intero all'atto della corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. Sono esclusi dalla riduzione gli enti locali dichiarati dissestati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, il complesso delle dotazioni ordinarie riconosciuto alle amministrazioni provinciali e ai comuni per l'anno 1993 è rideterminato, con gli stessi criteri indicati al comma 1, assumendo come base di riferimento una riduzione del 7 per cento.

ARTICOLO 4.

(Revisione agevolazioni tariffarie posta).

- 1. Gli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, del bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono sostituiti dal seguente:
- « ART. 56. (Spedizione di stampe periodiche). Per la spedizione di stampe periodiche in abbonamento postale effettuata direttamente dagli amministratori e dagli editori si applica una tariffa unica fissata indipendentemente dalla periodicità, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

Con il medesimo decreto potranno essere stabiliti sconti in relazione alle quantità di oggetti spediti. Per accedere agli sconti le stampe periodiche non devono avere carattere postulatorio. Le stampe periodiche possono contenere inserti cartacei redazionali e pubblicitari, ovvero come parti integranti incisioni foniche su nastro, disco o filo od altro idoneo strumento tecnico, strettamente attinenti alla parte redazionale.

Gli inserti cartacei sono compresi nel peso dell'invio, mentre quelli non cartacei sono considerati come campioni di merce e scontano la relativa tariffa ridotta nella stessa misura percentuale riconosciuta al periodico cui sono allegati.

Per i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza, i bollettini ed i listini di commercio potranno essere previste delle singole voci di tariffa.

Gli amministratori ed editori che dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantità diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo allo sconto quantità, ove previsto, e sono puniti, in solido con il personale delle poste e delle telecomunicazioni addetto all'accettazione, con l'ammenda stabilita dall'articolo 82. ».

- 2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo ed in particolare:
- a) il secondo e il terzo periodo del secondo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;
- b) il settimo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
- c) gli articoli 70, 71 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655.
- 3. L'articolo 13, comma 23, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è soppresso.

ARTICOLO 5.

(Personale scolastico).

1. Per l'anno scolastico 1993-94 è fatto divieto di procedere alle assunzioni in ruolo di personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica, per i posti rimasti vacanti e disponibili per i collocamenti a riposo delle medesime categorie di personale, aventi decorrenza dal 1º settembre 1993.

- 2. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, relative al personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine
 e grado, prorogate dall'articolo 4, comma
 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
 sono ulteriormente prorogate di un altro
 anno scolastico. Conseguentemente è rinviata di un anno scolastico l'indizione dei
 concorsi relativi all'accesso ai ruoli del
 predetto personale, indipendentemente
 dalla eventuale disponibilità di cattedre e
 di posti.
- 3. Per l'anno scolastico 1993-94, in deroga alle vigenti disposizioni, il personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive della scuola materna e della scuola secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è utilizzato, per l'intera consistenza numerica delle dotazioni medesime, esclusivamente per la copertura di cattedre e posti di insegnamento disponibili o vacanti, ancorché alla relativa copertura si debba provvedere mediante il conferimento di supplenze temporanee.
- 4. Nella scuola secondaria superiore, nel limite del 15 per cento dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive, possono essere disposte nomine di docenti per il sostegno degli alunni handicappati.
- 5. Nelle scuole secondarie, ivi compresi gli istituti d'arte e i licei artistici, per gli insegnamenti nei quali vi sia personale soprannumerario è consentito lo svolgimento delle attività di cui al sesto e nono comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nel limite del 15 per cento del personale soprannumerario medesimo.

ARTICOLO 6.

(Revisione indennità servizio all'estero).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi i rapporti fissi di ragguaglio di cui all'articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per la conversione nella valuta di pagamento delle indennità di servizio all'e-

- stero, comunque denominate, previste dal decreto stesso e non sono più applicabili alle indennità medesime i cambi di finanziamento di cui all'articolo 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ed all'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
- 2. A decorrere dalla predetta data, le indennità di servizio all'estero, corrisposte a qualsiasi titolo al personale comunque in servizio all'estero in qualità di dipendente statale o di enti od istituti, ancorché dotati di autonomia giuridica e patrimoniale, sono fissate in lire italiane. Il relativo controvalore è trasferito all'estero, tramite il contabile del Portafoglio, ai cambi correnti del giorno dell'operazione di acquisto delle valute di pagamento stabilite annualmente dalla commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
- 3. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 7.

(Riduzioni fondi speciali e autorizzazioni di spesa).

1. Per l'anno 1993 le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono economie di bilancio, con le seguenti esclusioni:

a) Tabella A

voci « Presidenza del Consiglio dei Ministri », « Ministero degli affari esteri », « Ministero di grazia e giustizia » e « Ministero dell'agricoltura e delle foreste » per l'intera disponibilità;

voce « Ministero del tesoro » limitatamente all'importo di lire 160 miliardi.

b) Tabella B

voci « Ministero del tesoro », « Ministero di grazia e giustizia » e « Ministero della marina mercantile » per l'intera disponibilità.

- 2. Per l'anno 1993 sono ridotti gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
- a) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Cap. 7102 - lire 40 miliardi - legge 7 agosto 1990, n. 245 (articolo 17);

Cap. 1527 - lire 20 miliardi - legge 11 febbraio 1992, n. 147;

Cap. 1528 - lire 15 miliardi - legge 11 febbraio 1992, n. 147;

Cap. 7505 - lire 15 miliardi - legge 27 novembre 1991, n. 380;

b) Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Cap. 1353 - lire 2 miliardi - legge 22 dicembre 1986, n. 910 (articolo 8, comma 4);

c) Ministero del tesoro:

Cap. 9008 - lire 650 miliardi - legge 8 novembre 1986, n. 752;

d) Ministero del turismo e dello spettacolo:

Capitoli 2577, 2578, 2579, 8043 e 8532, rispettivamente per lire 5 miliardi, per lire 5 miliardi, per lire 3 miliardi e per lire 5 miliardi – leggi 30 aprile 1985, n. 163, e 29 dicembre 1988, n. 555.

ARTICOLO 8.

(Mutui Cassa depositi e prestiti).

1. Per l'anno 1993 l'ammontare dei 1994, con riferimento a quel mutui che la Cassa depositi e prestiti può buti a carico dei lavoratori.

concedere per il finanziamento degli investimenti degli enti locali non può superare il complessivo importo di lire 3.600 miliardi. Detto ammontare comprende anche i mutui previsti da norme speciali, ivi inclusi quelli destinati ai settori dell'edilizia scolastica e dell'edilizia giudiziaria.

ARTICOLO 9.

(Riduzione trasferimenti alle FF.SS.).

1. Lo stanziamento iscritto sul capitolo 7750 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 è ridotto di lire 600 miliardi in termini di competenza e di cassa.

ARTICOLO 10.

(Aumento contributi previdenziali lavoratori autonomi e agricoli stipendiati).

- 1. A decorrere dal 1º giugno 1993, le aliquote contributive dovute ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, per i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale sono aumentate di 1 punto.
- 2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1:
- a) le percentuali dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti da datori di lavoro e lavoratori agricoli sono aumentate di 1 punto;
- b) le percentuali di rideterminazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, previste per il settore agricolo dall'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono elevate di 30 punti con riferimento ai contributi a carico dei datori di lavoro e del 50 per cento, con decorrenza dal 1º gennaio 1994, con riferimento a quelle dei contributi a carico dei lavoratori

xi legislatura — allegato A ai resoconti — seduta del 6 luglio 1993

ARTICOLO 11.

(Blocco impegni di spesa).

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1993 può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui.
- 2. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

ARTICOLO 12.

(Deposito in tesoreria di quota parte delle disponibilità degli enti previdenziali).

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell'INP-DAP e degli enti compresi nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad investire negli anni 1993, 1994 e 1995, in un conto corrente fruttifero vincolato per cinque anni presso la Tesoreria centrale dello Stato, I tro gli infortuni sul lavoro e le malattie

un importo pari al 15 per cento delle entrate contributive di qualsiasi natura riscosse nell'anno finanziario precedente a quello di riferimento.

- 2. Il versamento dell'importo di cui al comma I deve essere effettuato, per l'anno 1993, entro il mese di settembre e, per gli anni successivi, per il quaranta per cento entro il mese di maggio e, per la restante parte, entro il mese di novem-
- 3. Sui conti correnti di cui al comma 1 si applica il medesimo tasso di interesse annuo posticipato fissato con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica.
- 4. Gli enti possono effettuare depositi inferiori a quelli previsti dal comma 1, o svincolare in tutto o in parte i depositi effettuati, qualora attestino di non poter assicurare la copertura finanziaria delle spese per le prestazioni istituzionali e per il funzionamento dell'ente tramite il gettito delle entrate di qualsiasi natura o mediante lo smobilizzo di valori mobiliari.

ARTICOLO 13.

(Riduzione spese organi costituzionali).

1. Le spese per i servizi degli organi costituzionali dello Stato, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, approvate con legge 23 dicembre 1992, n. 501, al netto delle competenze predeterminate da specifiche disposizioni legislative, sono ridotte del 3 per cento.

ARTICOLO 14.

(Disposizioni varie in materia infortunistica).

1. Con decorrenza dal 1º giugno 1993, ai fini dell'assicurazione obbligatoria con-

professionali, di cui al relativo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:

- a) i lavoratori di cui all'articolo 205 del citato testo unico si intendono assicurati sino all'età di sessantacinque anni compiuti se uomini ed ai sessanta se donne;
- b) i lavoratori di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 205 del citato testo unico sono individuati secondo i criteri e le modalità previste dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) per la rivalutazione delle rendite agricole la rivalutazione retributiva deve fare riferimento al coefficiente di variazione stabilito in base all'articolo 116 del citato testo unico:
- d) l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio o da malattia professionale agricola è corrisposta sulla base della retribuzione giornaliera minima fissata annualmente per la generalità dei lavoratori dell'industria:
- e) per i lavoratori di cui all'articolo 205, primo comma, lettera b), del citato testo unico, la base retributiva per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti è pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria dall'articolo 116 del testo unico medesimo.

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

ARTICOLO 15.

(Versamenti di acconto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto).

1. La misura dei versamenti di acconto dell'imposta sul valore aggiunto, prima, allegata al testo unico delle dispo-

- previsti dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, del 65 e 70 per cento è unificata ed elevata all'88 per cento.
- 2. Nell'anno 1993, se per il calcolo dell'acconto sono assunti i versamenti relativi al mese di dicembre o all'ultimo trimestre dell'anno 1992, ovvero alla dichiarazione annuale per tale anno, l'ammontare che ne risulta deve essere aumentato, a seconda che trattasi di contribuenti con liquidazione a cadenza mensile, ovvero con liquidazione a cadenza trimestrale, di un importo pari all'88 per cento di un dodicesimo, ovvero di un quarto dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni da altri Stati membri della Comunità economica europea registrate o soggette a registrazione nel corso dell'anno.
- 3. A decorrere dalle liquidazioni mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto relative all'anno 1994, l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari è ammessa in detrazione con le modalità e i termini indicati negli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari, annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972, nel mese di dicembre 1993, ovvero nell'ultimo trimestre dell'anno 1993 se trattasi dei contribuenti di cui agli articoli 33, 73 e 74 dello stesso decreto, deve essere indicato distintamente nella relativa dichiarazione annuale ed è computabile in detrazione solo nelle liquidazioni periodiche relative all'anno 1994, in misura pari ad un dodicesimo per ogni mese.

ARTICOLO 16.

(Disposizioni tributarie in materia di edilizia abitativa).

1. All'articolo 1 della tariffa, parte

sizioni concernenti l'imposta di registro, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1, dopo il terzo periodo è inserito il séguente:
- « Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) 4% »:
- b) dopo la nota II) è aggiunta la seguente:
- « II-bis) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per i trasferimenti di case di abitazione non di lusso devono ricorrere le seguenti condizioni:
- a) che l'immobile sia ubicato nel comune di residenza dell'acquirente o, se diverso, in quello in cui lo stesso svolge la propria attività, ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede l'impresa da cui dipende, ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano immigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano:
- b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione nel comune ove è situato l'immobile acquistato e di volerlo adibire a propria abitazione principale.

In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al quarto periodo del comma 1 del presente articolo ed ai numeri 21) e 21bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella mi-

sura ordinaria, nonché una soprattassa pari al trenta per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del trenta per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici richiamati nella presente nota, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. ».

- 2. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nell'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:
- « 2. L'imposta è dovuta nella misura fissa di lire centocinquantamila per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni di società di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione, nonché per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, »;

xi legislatura — allegato A ai resoconti — seduta del 6 luglio 1993

- b) nell'articolo 1 della tariffa la nota è sostituita dalla seguente: « L'imposta si applica nella misura fissa di lire 150.000 per i trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nonché per quelli di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. ».
- 3. Nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « L'imposta di cui all'articolo 2 è ridotta al 50 per cento per gli incrementi di valore conseguenti ai trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di cui al numero 21) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. ».
- 4. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi i numeri 25), 28) e 29) ed i numeri 21), 24) e 39) sono sostituiti dai seguenti:
- « 21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;

- 21-bis) costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione;
- 24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis);
- 39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis); ».
- 5. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:
- « 127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione. di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;

127-duodecies) fabbricati o porzioni di essi sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alla lettera a) dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;

xi legislatura -- allegato A ai resoconti -- seduta del 6 luglio 1993

127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui al n. 127-duodecies) e per gli interventi di recupero relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria:

127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle case di abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui al n. 127-duodecies) anche se relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ».

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro la data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti dello Stato e degli altri enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e succesive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.

ARTICOLO 17.

(Aumento delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale e delle imposte di registro sul trasferimento di veicoli).

- 1. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è elevato del 50 per cento.
- 2. Le misure della imposta di registro previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernente gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto motocicli, motocarrozzette e trattrici agricole, veicoli a motore, rimorchi e unità da diporto, nonché l lire 282.820 per 1.000 kg.

quelle dell'imposta erariale di trascrizione previste dall'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, sono elevate del 50 per cento.

- 3. Il comma 1 dell'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « 1. Scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire centocinquantamila o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 150.000. ».
- 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti giudiziari; si applicano agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

ARTICOLO 18.

(Modificazioni dell'accisa su prodotti petroliferi e gas metano).

- 1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:
- a) benzine aventi tenore di piombo superiore a 0.013 g per litro da lire 914.000 a lire 960.220 per 1.000 litri;
- b) benzine aventi tenore di piombo inferiore o uguale a 0.013 g per litro da lire 827.000 a lire 869.020 per 1.000 litri;
- c) oli da gas o gasolio da lire 625.620 a lire 676.040 per 1.000 litri;
 - d) gas di petrolio liquefatti:

per autotrazione da lire 477.420 a lire 515.240 per 1.000 kg;

per combustione da lire 245.000 a

- 2. Gli aumenti stabiliti nel comma I si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti in quantità superiore a 3.000 kg dagli esercenti dei depositi di oli minerali per uso commerciale ed in quantità superiore a 4.000 litri dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo articolo 10 sostituito con l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.
- Le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano per combustione per usi civili sono aumentate nelle seguenti misure:
- a) usi domestici di cottura dei cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986: da lire 12 a lire 50 al mc;
- b) usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: da lire 77 a lire 115 al mc;
- c) altri usi civili: da lire 258 a lire 296 al mc.
- 4. Per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
- a) lire 38 al mc per gli usi di cui alle lettere a) e b) del comma 3;
- b) lire 202 al me per gli altri usi civili.
- 5. Le aliquote d'imposta stabilite nei litaliana e sarà presentat commi 3 e 4 si applicano a partire dalle la conversione in legge.

- fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.
- 6. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 16, comma 4, concernenti i numeri 24) e 39) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sostituiscono le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, lettere a), b), d), f) punti 1 e 2, g) punto 2 e relative note del decreto-legge 28 aprile 1993, n. 131, e quelle dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto-legge nella parte concernente i medesimi numeri della predetta tabella A allegata al decreto n. 633 del 1972.
- 7. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.
- 8. Il maggior gettito derivante dalle disposizioni del presente decreto concorre, nella misura di lire 150 miliardi per il 1994 e nella misura di lire 416 miliardi per il 1995, ad assicurare le maggiori entrate previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

ARTICOLO 19.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1.

Valensise, Parlato.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: in lire 8.000 fino alla fine del periodo, con le seguenti: in lire 6.000 per le retribuzioni effettive orarie non superiori a lire 9.000 e in lire 7.000 per le retribuzioni effettive orarie superiori a lire 9.000.

1. 2.

Valensise, Parlato.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in lire 8.000 per le retribuzioni effettive orarie non superiori a lire 9.000, in lire 9.000 per le retribuzioni effettive orarie comprese tra lire 9.001 e lire 11.000, con le seguenti: in lire 9.000 per le retribuizioni effettive orarie non superiori a lire 11.000.

1. 4.

Guerra, Marino, Crucianelli, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Muzio, Carcarino. Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'importo della retribuzione convenzionale oraria è fissato in lire 5.000 per i rapporti di lavoro superiori alle ventiquattro ore settimanali.

1. 3.

Parlato, Valensise.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ventiquattro ore settimanali, aggiungere le seguenti: , e nei casi in cui nel nucleo familiare del datore di lavoro sia presente un bambino di età inferiore a tre anni ovvero un anziano di età superiore ai 70 anni oppure un invalido al quale è stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi.

1. 5.

Guerra, Marino, Crucianelli, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Muzio, Carcarino.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Prersidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione dei compensi a qualsiasi titolo percepiti dagli amministratori di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), che siano anche soci della società o ente erogante ».

- 2. All'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Prersidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « per la cessazione del rapporto » sono inserite le seguenti: « né ai compensi a qualsiasi titolo percepiti dagli amministratori che siano anche soci della società o ente erogante ».
- 3. I soggetti titolari di trattamento pensionistico IVS, erogato dall'INPS, o da altro ente previdenziale, che svolgono attività lavorativa di cui all'articolo 409, n. 3), del codice di procedura civile, sono tenuti a versare, a decorrere dal 1º giugno 1993, al fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, un contributo di solidarietà determinato applicando l'aliquota del 15 per cento sui compensi lordi percepiti come corrispettivo dell'attività prestata.

1, 01.

Valensise, Parlato.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. La facoltà prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si estende anche ai dipendenti degli enti pubblici economici.

1. 02.

Ciampaglia.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* 3. 1.

Latronico, Ostinelli.

Sopprimerlo.

* 3. 4.

Parigi, Valensise, Parlato, Pasetto.

Sopprimerlo.

* 3. 10.

Guerra, Marino, Crucianelli, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Muzio, Carcarino.

Sostituirlo con il seguente:

- 1. Per l'anno 1993, il tre per cento dei contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è corrisposto entro il 31 gennaio 1994.
- 2. All'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera d) sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ad eccezione dei compensi a qualsiasi titolo percepiti dagli amministratori di cui all'articolo 49, lettera a) che siano anche soci della società o ente erogante ».
- 3. All'articolo 50, comma 8, dopo le parole: per la cessazione del rapporto aggiungere le seguenti: « né ai compensi a qualsiasi titolo percepiti dagli amministratori che siano anche soci della società o ente erogante ».

3. 14.

Pellicani, Solaroli, Campatelli, Silvio Mantovani, Vozza, Soriero, Castagnola, Innocenti, Turci.

Sostituirlo con il seguente:

1. Gli impegni di spesa per l'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni dello Stato e delle aziende autonome a far data dal 1º luglio 1993, sono ridotti del 10 per cento con l'esclusione degli impegni dei Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, di grazia e giustizia e dell'interno.

3. 11.

Guerra, Marino, Crucianelli, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Muzio, Carcarino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 1993 con le seguenti: Per l'anno 1994.

3. 5.

Parigi, Pasetto, Valensise, Parlato.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

3. 13.

Lavaggi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole, del 3 per cento con le seguenti del 2 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma I aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 1993, le autorizzazioni di spesa relative alla categoria IV, iscritte nel bilancio dello Stato, sono ridotte, dell'I per cento con l'esclusione degli impegni dei Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'interno, di grazia e giustizia.

3. 12.

Guerra, Marino, Crucianelli, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Muzio, Carcarino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono ridotti del 13 per cento con le seguenti: sono ridotti del 2,5 per cento.

3. 6.

Valensise, Parlato, Parigi, Pasetto.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La riduzione di cui al precedente periodo non si applica agli enti locali che hanno chiuso il bilancio in pareggio.

* 3. 2.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La riduzione di cui al precedente periodo non si applica agli enti locali che hanno chiuso il bilancio in pareggio.

* 3. 7.

Parigi, Valensise, Pasetto, Parlato.

Al comma 2, sostituire le parole: per l'anno 1993 con le seguenti: per l'anno 1994.

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 1993, le autorizzazioni di spesa relative alla categoria IV, iscritte nel bilancio dello Stato sono ridotte nella misura del 3,5 per cento.

3. 8.

Parigi, Pasetto, Valensise, Parlato.

Al comma 2, sostituire le parole: 7 per cento con le seguenti: 2 per cento.

3. 3.

Latronico, Ostinelli.

Al comma 2, sostituire le parole: 7 per cento con le seguenti: 2 per cento.

* 3. 9.

Valensise, Parigi, Pasetto, Parlato.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 46 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. La predisposizione del piano economico finanziario non è richiesta per la assunzione di mutui destinati alla costruzione, ampliamento o ristrutturazione Latronico, Ostinelli. I di acquedotti, fognature, impianti di de-

purazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. ».

3. 15.

Latronico, Ostinelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6is. L'attività di monitoraggio economico e gestionale non è richiesta per le opere di cui al precedente comma 3-bis ».

3. 16.

Latronico, Ostinelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis. – 1. Le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per il 1992 aumentate dal tasso di inflazione programmata. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

3. 01.

Evangelisti.

ART. 3-bis.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 9-bis, comma 1, sostituire la cifra: 320.000 con la seguente: 359.000.

3-bis 4.

Rutelli.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 7-bis, comma 1, sostituire la cifra: 220.000 con la seguente: 259.000.

3-bis 2.

Landi.

Sopprimerlo.

* 3-bis. 1.

Buontempo, Maceratini, Gasparri, Caradonna, Valensise, Parlato.

Sopprimerlo.

* 3-bis. 3.

Rutelli.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* 4. 2.

Valensise, Parlato, Parigi, Pasetto, Gasparri.

Sopprimerlo.

* 4. 7.

Paissan, Giuliari.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Revisione agevolazioni tariffarie per la posta).

- 1. Il secondo ed il terzo periodo del secondo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono sostituiti dai seguenti: « Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale nella misura massima del 40 per cento. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'articolo 56, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non può essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione. Per i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza potranno essere previste singole voci di tariffa ».
- 2. Il secondo comma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, è sostituito dal seguente:
- « La pubblicità a favore dei terzi contenuta nelle stampe periodiche non puo eccedere, nel complesso, la misura del 50 per cento della loro superficie totale mentre quella di ciascuna inserzione non puo superare il 25 per cento della medesima superficie totale: sono esclusi dal conteggio gli inserti pubblicitari di cui al comma seguente ».
- 3. Le stampe periodiche che contengono pubblicità a favore di terzi in misura superiore al 50 per cento, ma non oltre il 60 per cento, possono fruire, in misura non superiore alla metà, della ri-

duzione prevista dal citato articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

- 4. Ulteriori riduzioni possono essere previste per la spedizione di stampe periodiche impostate con le modalità stabilite dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nei singoli capoluoghi delle province di destinazione.
- 5. L'articolo 57 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:
- « ART. 57. (Spedizione di stampe periodiche Dichiarazione non veritiera Sanzioni). 1. Gli amministratori ed editori, che dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantità inferiori a quelle vere, perdono per la spedizione il diritto alla riduzione della tariffa per le stampe periodiche e sono puniti con l'ammenda stabilita dall'articolo 82. Alla medesima ammenda è soggetto il personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che ha provveduto all'accettazione ».
- 6. Sono abrogati il settimo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e l'articolo 13, comma 23, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché tutte le disposizioni incompatibili con quanto previsto dal presente articolo.

4. 12.

Governo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Revisione delle agevolazioni tariffarie per la posta).

- 1. Gli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, del bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono sostituiti dal seguente:
- « ART. 56. (Spedizione di stampe periodiche). 1. Per la spedizione di

stampe periodiche in abbonamento postale effettuata direttamente dagli amministratori e dagli editori si applica una tariffa unica fissata, indipendentemente dalla periodicità, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e previo parere della Commissione tecnica per l'editoria di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

- 2. Non sono ammesse alla spedizione in abbonamento postale le stampe periodiche contenenti inserzioni pubblicitarie, anche a carattere redazionale, per un'area dell'intero stampato superiore al 50 per cento della sua superficie.
- 3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 testata per testata, potranno essere stabiliti sconti in relazione alla quantità di esemplari spediti, soggetti ad essere gradualmente ridotti se la tiratura supera il tetto delle 20.000 copie. Per accedere agli sconti le stampe periodiche non devono avere carattere postulatorio.
- 4. Le stampe periodiche possono contenere inserti cartacei redazionali e pubblicati nel limiti del tetto pubblicitario massimo consentito del 50 per cento, ovvero come parti integranti incisioni foniche su nastro, disco o filo od altro idoneo strumento tecnico, strettamente attinenti alla parte redazionale.
- 5. Gli inserti cartacei sono compresi nel peso dell'invio, mentre quelli non cartacei sono considerati come campioni di merce e scontano la relativa tariffa ridotta nella stessa misura percentuale riconosciuta al periodico cui sono allegati.
- 6. Per i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza, i bollettini ed i listini di commercio potranno essere previste delle singole voci di tariffa, che dovranno far parte di un decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni emanato di concerto con il Ministro del tesoro, diverso e differenziato da quello relativo alle tariffe di abbonamento postale per i giornali o riviste culturali.
- 7. Gli amministratori ed editori che dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantità diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo allo

sconto quantità, ove previsto, e sono puniti, in solido con il personale delle poste e delle telecomunicazioni addetto all'accettazione, con l'ammenda stabilita dall'articolo 82, salvo per questi ultimi, l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal regolamento del personale postale e delle eventuali responsabilità previste dal codice penale ».

- 2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo ed in particolare gli articoli 70, 71 e 81 del decreto del Presidente della repubblica 29 maggio 1982, n. 655.
- 3. L'articolo 13, comma 23, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato.

4. 3.

Parlato, Valensise.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Revisione delle agevolazioni tariffarie per la posta).

- 1. Glí articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, del bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:
- « ART. 56. (Spedizione di stampe periodiche). 1. Per la spedizione di stampe periodiche in abbonamento postale effettuata direttamente dagli amministratori e dagli editori si applica una tariffa unica fissata, indipendentemente dalla periodicità, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e previo parere della Commissione tecnica per l'editoria di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
- 2. Non sono ammesse alla spedizione in abbonamento postale le stampe periodiche contenenti inserzioni pubblicitarie, anche a carattere redazionale, per un'area dell'intero stampato superiore al 50 per cento della sua superficie.

xi legislatura — allegato A ai resoconti — seduta del 6 luglio 1993

- 3. Con il medesimo decreto di cui al comma I potranno essere stabiliti sconti in relazione alla quantità di esemplari spediti, testata per testata, soggetti ad essere gradualmente ridotti se la tiratura supera il tetto delle 20.000 copie. Per accedere agli sconti le stampe periodiche non devono avere carattere postulatorio.
- 4. Le stampe periodiche possono contenere inserti cartacei redazionali e pubblicitari nei limiti del tetto pubblicitario massimo consentito del 50 per cento, ovvero come parti integranti incisioni foniche su nastro, disco o filo od altro idoneo strumento tecnico, strettamente attinenti alla parte redazionale.
- 5. Gli inserti cartacei sono compresi nel peso dell'invio, mentre quelli non cartacei sono considerati come campioni di merce e scontano la relativa tariffa ridotta nella stessa misura percentuale riconosciuta al periodico cui sono allegati.
- 6. Per i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza, i bollettini ed i listini di commercio potranno essere previste delle singole voci di tariffa, che dovranno far parte di un decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni emanato di concerto con il Ministro del tesoro, diverso e differenziato da quello relativo alle tariffe di abbonamento postale per i giornali e riviste culturali.
- ART. 57. (Sanzioni) 1. Gli amministratori ed editori che dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantità diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo allo sconto quantità, ove previsto, e sono puniti, in solido con il personale delle poste e delle telecomunicazioni addetto all'accettazione, con stabilita dall'articolo l'ammenda salvo, per questi ultimi, l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal regolamento del personale postale e delle eventuali responsabilità previste dal codice penale ».
- 2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo ed in particolare gli articoli 70, 71 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655.

3. L'articolo 13, comma 23, della legge marzo 1988, n. 67, è soppresso.

4. 5.

Guerra, Marino, Crucianelli, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Muzio, Carcarino.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: in abbonamento postale aggiungere le seguenti: fatta eccezione per le stampe periodiche di informazione sindacale-politica o politica sindacale.

4. 4.

Poli Bortone, Valensise, Gasparri.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , pubblicate da imprese editrici iscritte al registro di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: il secondo e.

4. 6.

Lavaggi.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sostituire la parola: ventimila con la seguente: cinquantamila.

4. 13.

Apuzzo.

Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole: lo sconto nella misura massima, con le seguenti: uno sconto pari ad un decimo della tariffa unica fissata.

4. 8.

Ronchi.

Al comma 1, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

« 5. Alla spedizione di stampe periodiche in abbonamento postale si applica la

tariffa determinata ai sensi del comma 1 ridotta di due terzi nel caso in cui gli editori o i proprietari siano:

- a) associazioni di volontariato iscritte ai registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome, di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- b) organizzazioni non governative di cui all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49:
- c) coordinamenti delle organizzazioni non governative di cui alla lettera b):
- d) cooperative giornalistiche o editoriali senza fini di lucro oppure iscritte presso i registri prefettizi;
- e) associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ».

4. 9.

Paissan, Giuliari.

Al comma 1, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

« 5. Alla spedizione di stampe periodiche in abbonamento postale si applica la tariffa determinata ai sensi del comma 1 ridotta di due terzi nel caso in cui gli editori o i proprietari siano aziende e agenzie di direct marketing e la spedizione viene attuata in favore o per conto di associazioni, enti e organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro ».

4. 10.

Apuzzo.

Al comma 1, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

« 5. Alla spedizione di stampe periodiche in abbonamento postale di applica la tariffa determinata ai sensi del comma I ridotto di due terzi nel caso in cui gli editori o i proprietari siano aziende e agenzie di direct marketing ».

4. 11.

Apuzzo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

- 3-bis. All'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
- « 1-bis. All'erogazione dei contributi risultanti per ciascun anno ai sensi dell'articolo 3 della presente legge si provvede anche mediante l'utilizzo degli stanziamenti stabiliti per anni diversi ».

4. 1.

Pujia.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Interpretazione autentica).

- 1. L'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, va interpretato nel senso che il contributo è da corrispondere alle imprese editrici, in esercizio da almeno tre anni, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro, purché costituiti prima del 1º gennaio 1991.
- 2. Le disposizioni relative ai periodi temporali contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 250, vanno intese in riferimento agli anni indipendentemente dalla data infrannuale di inizio.
- 3. Il richiamo contenuto nel comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, al comma 10 dello stesso articolo deve intendersi riferito all'intero contenuto delle lettere a) e b) del suddetto comma.
- 4. Le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si riferiscono a rapporti societari e imprenditoriali con esclusione degli aspetti giornalistici e informativi.

4. 01.

Sangiorgio, Masini, Solaroli, Campatelli, Castagnola, Silvio Mantovani, Soriero, Vozza.

ART. 5.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 1993 sono ridotti gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli per gli importi affianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

a) Presidenza del Consiglio dei ministri:

capitolo 5501 (spese riservate per i servizi segreti) lire 13 miliardi.

b) Ministero del tesoro:

capitolo 6682 (fondo da ripartire per eccezionali inderogabili esigenze) lire 13 miliardi.

5. 5.

Guerra, Crucianelli, Marino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Muzio, Carcarino, Azzolina, Calini Canavesi.

Sopprimere il comma 1.

5. 3.

Guerra, Crucianelli, Marino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Muzio, Carcarino, Azzolina, Calini Canavesi.

Sostituire i commi 1-bis e 1-ter con i seguenti:

1-bis. In deroga all'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, può essere collocato in quiescenza il personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica che abbia presentato domanda per il collocamento in quiescenza a decorrere dal 1º settembre 1993.

1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i dipendenti scolastici che hanno prodotto domanda di revoca del collocamento in quiescenza ne possono chiedere l'annullamento e coloro che hanno presentato domanda di pensionamento possono chiederne la revoca.

Conseguentemente, all'articolo 7-bis, al comma 1, sostituire le parole: 220.000 milioni con le seguenti: 300.000 milioni.

5. 8.

Masini, Sangiorgio, Guidi, Alveti, Solaroli, Silvio Mantovani, Campatelli, Vozza, Castagnola, Soriero, Petrocelli, Lettieri.

Sostituire i commi 1-bis e 1-ter con i seguenti:

1-bis. Può essere collocato in quiescenza, in deroga alle vigenti disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il personale direttivo ispettivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica che abbia presentato domanda per il collocamento in quiescenza a decorrere dal 1º settembre 1993.

1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i dipendenti scolastici che hanno prodotto domanda di revoca del collocamento in quiescenza ne possono chiedere l'annullamento.

5. 10.

Sbarbati Carletti.

Al comma 4, sostituire le parole: nel limite del 15 per cento dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive con le seguenti: nel limite del 30 per cento delle dotazioni organiche aggiuntive.

5. 13.

Paciullo, Pinza.

Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

- 2. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami relative al personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, prorogate dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1992 n. 498, qualora non esaurite e con esclusione della scuola elementare, sono ulteriormente prolungate di un anno scolastico. Conseguentemente è rinviata di un anno scolastico l'indizione dei concorsi relativi all'accesso ai ruoli del predetto personale, indipendentemente dalla eventuale disponibilità di cattedre e di posti.
- 3. Per l'anno scolastico 1993-94, in deroga alle vigenti disposizioni, il personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive della scuola materna e della scuola secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è utilizzato prioritariamente per la copertura di cattedre e posti di insegnamento disponibili o vacanti, ancorché alla relativa copertura si debba provvedere mediante il conferimento di supplenze temporanee così come risultano definite dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35.
- 4. Nelle scuole materne e secondarie, ivi compresi gli istituti d'arte e i licei artistici, è consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nel limite del 15 per cento dalle dotazioni organiche aggiuntive e del personale sovrannumerario.
- 5. Nelle scuole secondarie superiori il limite del 15 per cento di cui al comma precedente può essere elevato al 30 per cento esclusivamente per nomine di docenti per il sostegno degli alunni handicappati.

5-bis. La validità delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, banditi con decreti ministeriali del 21 giugno 1988, è prorogata di due anni rispetto alla normale scadenza. Le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito sono disposte per la

copertura di tutti i posti che si rendano disponibili per il periodo di validità delle graduatorie stesse.

Conseguentemente, all'articolo 7-bis, al comma 1, sostituire le parole: 220.000 milioni con le seguenti: 270.000 milioni.

5. 9.

Masini, Sangiorgio, Sitra, Campatelli, Guidi, Alveti, Silvio Mantovani, Vozza, Soriero.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 1993 sono ridotti gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli per gli importi affianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

a) Presidenza del Consiglio dei ministri:

capitolo 5501 (spese riservate ai servizi segreti) lire 90 miliardi.

b) Ministero del tesoro:

capitolo 6682 (fondo da ripartire per eccezionali inderogabili esigenze) lire 30 miliardi.

c) Ministero dei lavori pubblici:

capitolo 709 (aziende autonoma delle strade) lire 30 miliardi.

d) Ministero delle finanze:

capitolo 7901 (acquisto di stabili e terreni) lire 40 miliardi.

5. 6.

Guerra, Crucianelli, Marino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Muzio, Carcarino, Azzolina, Calini Canavesi.

Sopprimere il comma 2.

5. 4.

Guerra, Crucianelli, Marino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Muzio, Carcarino, Azzolina, Calini Canavesi.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 1993 sono ridotti gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli per gli importi affianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

a) Presidenza del Consiglio dei ministri:

capitolo 5501 (spese riservate ai servizi segreti) lire 70 miliardi.

b) Ministero del tesoro:

capitolo 6682 (fondo da ripartire per eccezionali inderogabili esigenze) lire 10 miliardi.

c) Ministero dei lavori pubblici:

capitolo 709 (Azienda autonoma delle strade) lire 20 miliardi.

d) Ministero delle finanze:

capitolo 7901 (acquisto di stabili e terreni) lire 30 miliardi.

5. 7.

Guerra, Crucianelli, Marino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Muzio, Carcarino, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 3, sopprimere le parole da: ancorché alla relativa copertura fino alla fine del comma.

5. 1.

Poli Bortone, Ignazio La Russa, Rositani, Valensise, Parlato.

Al comma 4 sopprimere le parole: nel limite del 15 per cento dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive.

5. 2.

Poli Bortone, Valensise, Parlato.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, non si dà luogo ad incarico di presidenza. Vengono pertanto abrogate le norme previste dalla legge 14 agosto 1971, n. 821. Il provveditore agli studi assegna la reggenza delle sedi vacanti ad un preside di altro istituto o scuola nell'ambito provinciale e, sulla base della dichiarata disponibilità, anche di altra provincia. La determinazione del trattamento economico spettante ai direttori didattici e ai presidi incaricati della reggenza è demandata alla contrattazione sindacale di comparto.

5-ter. Alla direzione degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore possono essere destinati i presidi della scuola secondaria di secondo grado, anche indipendentemente dalla direzione generale di appartenenza. Sono pertanto abrogate le norme sui passaggi di presidenza e le tabelle allegate di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modifiche e integrazioni.

5-quater. Possono essere disposti, senza alcun limite, passaggi tra scuole di grado diverso per i presidi e i direttori didattici in possesso del titolo di laurea e dell'abilitazione all'insegnamento o inclusi nelle graduatorie di merito del grado di scuola cui aspirano. Nel caso di tali passaggi i capi di istituto debbono sostenere il periodo di prova di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n 417.

5-quinquies. Nelle aree geografiche isolate o in presenza di peculiarità etniche e linguistiche, soprattutto in presenza di scuole di piccole dimensioni, possono essere costituiti istituti « comprensivi » di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado e, in casi particolari, anche di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con unica direzione o presidenza. Viene prevista la possibilità di aggregazione ovvero di isti-

tuzione di scuole di istruzione secondaria di secondo grado « polivalenti », cioè di diverso ordine e tipo. In entrambe le ipotesi gli istituti così costituiti sono dotati di personalità giuridica e gli oneri di personale e di funzionamento, che ai sensi delle vigenti disposizioni, risultino a carico di più enti, sono ripartiti sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi tra il legale rappresentante della scuola « comprensiva » o « polivalente » e gli enti territoriali interessati.

5. 12.

Sbarbati Carletti.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1.

Berselli, Tremaglia, Parlato, Parigi, Pasetto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono soppressi i rapporti fissi di ragguaglio di cui all'articolo 209 del decreto del Presidente dalla Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per la conversione nella valuta di pagamento delle indennità di servizio all'estero, comunque denominate, previste dal decreto stesso e non sono più applicabili alle indennità medesime i cambi di finanziamento di cui all'articolo 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ed all'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

- A decorrere dalla predetta data, le indennità di servizio all'estero, corrisposte a qualsiasi titolo al personale comunque in servizio all'estero in qualità di dipendente statale o di enti od istituti, ancorché dotati di autonomia giuridica e patrimoniale, sono fissate in lire italiane. Il relativo controvalore è trasferito all'estero, tramite il contabile del Portafoglio, ai cambi correnti del giorno dell'operazione di acquisto delle valute di pagamento stabilite annualmente dalla commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
- 3. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

6. 8.

Ciabarri, Masini, Solaroli, Campatelli, Castagnola, Silvio Mantovani, Soriero, Vozza.

Al comma 1, sostituire le parole: una riduzione del 3,5 per cento con le seguenti: una riduzione del 2 per cento.

6. 2.

Parigi, Berselli, Valensise, Pasetto, Parlato.

Al comma 1, sostituire le parole: una riduzione del 3,5 per cento con le seguenti: una riduzione del 3 per cento.

6. 3.

Parigi, Berselli, Tremaglia, Valensise, Parlato, Pasetto.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ed opera una conseguente riduzione del personale fino alla fine del comma.

6. 4.

Tremaglia, Berselli, Pasetto, Parigi, Parlato, Valensise.

Sopprimere il comma 4.

6. 5.

Tremaglia, Berselli, Valensise, Pasetto, Parlato, Parigi.

Al comma 4, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 40 per cento.

6. 6.

Tremaglia, Berselli, Pasetto, Parigi, Parlato, Valensise.

Al comma 4, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 50 per cento.

6. 7.

Tremaglia, Berselli, Parigi, Pasetto, Valensise, Parlato.

Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.

Conseguentemente, all'articolo 7-bis, comma 1, sostituire le parole: 220.000 milioni con le seguenti: 266.000 milioni.

6. 9.

Masini, Campatelli, Ciabarri, Solaroli, Vozza, Soriero, Silvio Mantovani.

Sopprimere i commi 7 e 8.

Conseguentemente, all'articolo 7-bis, comma 1, sostituire le parole: 220.000 milioni con le seguenti: 256.000 milioni.

6. 10.

Masini, Campatelli, Ciabarri, Solaroli, Vozza, Soriero, Silvio Mantovani. ART. 7.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

- 1. Per l'anno 1993 sono ridotti gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
- a) Presidenza del Consiglio dei ministri: capitolo 5501 (spese riservate ai servizi segreti): lire 150 miliardi.
- b) Ministero del tesoro: capitolo 6682 (fondo da ripartire per eccezionali inderogabili esigenze): lire 50 miliardi;
- c) Ministero delle finanze: capitolo 7901 (acquisto di stabili e terreni): lire 50 miliardi; capitolo 7903 (acquisto e costruzioni immobili): lire 30 miliardi; capitolo 8205 (realizzazione e strutture edilizie): lire 30 miliardi;
- d) Ministero dei lavoro pubblici: capitolo 7254 (contributi per opere stradali): lire 100 miliardi; Azienda autonoma delle strade capitolo 709 –: lire 100 miliardi;
- e) Ministero della difesa: capitolo 4011 (nuovi sistemi d'arma per esercito): lire 320 miliardi; capitolo 4031 (nuovi sistemi d'arma per marina): lire 272 miliardi; capitolo 4051 (nuovi sistemi d'arma per aeronautica): lire 290 miliardi.

7. 7.

Guerra, Crucianelli, Marino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Muzio, Carcarino, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Ministero dell'agricoltura e delle foreste, aggiungere le seguenti: Ministero del turismo e dello spettacolo.

7. 14.

Evangelisti.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Ministero della marina mercantile, aggiungere le seguenti: Ministero del turismo e dello spettacolo.

7. 15.

Evangelisti.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per l'intera disponibilità aggiungere le seguenti: ; voce Presidenza del Consiglio dei ministri, limitatamente all'importo di 20 miliardi da destinare agli interventi per calamità naturali e rifinanziamenti di leggi speciali: Genova, Toscana, Marche.

7. 2.

Marenco, Cellai, Matteoli, Conti, Valensise, Parlato.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per l'intera disponibilità aggiungere le seguenti: ; voce Ministero dell'ambiente, limitatamente all'importo di lire 24 miliardi da destinare alla valutazione dell'impatto ambientale.

7. 3.

Buontempo, Martinat, Valensise, Parlato.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Cap. 7102 - lire 10 miliardi - legge 7 agosto 1990, n. 245 (articolo 17);

Cap. 1527 - lire 5 miliardi - legge 11 febbraio 1992, n. 147;

Cap. 1528 - lire 5 miliardi - legge 11 febbraio 1992, n. 147;

Cap. 7505 - lire 5 miliardi - legge 27 novembre 1991, n. 380.

7. 4.

Poli Bortone, Ignazio La Russa, Rositani, Valensise, Parlato. Al comma 2, sopprimere la lettera c).

7. 1.

Zarro, Torchio, Castellotti, Iannuzzi, Carli, Francesco Ferrari.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: lire 650 miliardi con le seguenti: lire 1500 miliardi.

7. 5.

Valensise, Parlato.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 650 miliardi con le seguenti: 500 miliardi.

7. 6.

Agostinacchio, Patarino, Caradonna, Valensise, Parlato.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per gli anni 1993, 1994 e 1995 sono ridotti gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

- a) Ministero dei lavori pubblici Stato di previsione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade:
- 1) capitolo 707 (riparazioni straordinarie): lire 60 miliardi;
- 2) capitolo 709 (lavori di sistemazione generale strade statali): lire 270 miliardi;
- 3) capitolo 727 (opere straordinarie di manutenzione strade e autostrade statali): lire 170 miliardi;

b) Ministero del tesoro:

- 1) capitolo 6682 (fondo eccezionali inderogabili esigenze): lire 30 miliardi;
- 2) capitolo 7810 (ANAS Programma triennale): lire 120 miliardi;

- 3) capitolo 7840 (ANAS Contributo straordinario programma triennale): lire 60 miliardi:
- c) Presidenza del Consiglio dei ministri: capitolo 5501 (spese riservate ai servizi segreti): lire 200 miliardi;
 - d) Ministero della difesa:
- 1) capitolo 4011 (nuovi sistemi d'armi per esercito): lire 300 miliardi;
- 2) capitolo 4031 (nuovi sistemi d'armi per marina): lire 300 miliardi;
- 3) capitolo 4051 (nuovi sistemi d'armi per aeronautica): lire 300 miliardi;
 - e) Ministero delle finanze:
- 1) capitolo 7901 (acquisti di stabili e terreni): lire 100 miliardi;
- 2) capitolo 7903 (acquisto e costruzioni immobili): lire 100 miliardi;
- 3) capitolo 8205 (realizzazione strutture edilizie): lire 100 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

7. 8.

Guerra, Crucianelli, Marino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Muzio, Carcarino, Azzolina, Calini Canavesi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

- 2-bis. Per gli anni 1993, 1994 e 1995 sono ridotti gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
- a) Ministero dei lavori pubblici Stato di previsione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade:
- 1) capitolo 707 (riparazioni straordinarie): lire 60 miliardi;

- 2) capitolo 709 (lavori sistemazione generale strade statali): lire 270 miliardi:
- 3) capitolo 727 (opere straordinarie di manutenzione strade e autostrade statali): lire 170 miliardi;
 - b) Ministero del tesoro:
- capitolo 7810 (ANAS Programma triennale): lire 120 miliardi;
- 2) capitolo 7840 (ANAS Contributo straordinario programma triennale): lire 60 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 18:

al comma 1, sopprimere le lettere b) e d):

sopprimere i commi 3, 4 e 5;

al comma 6, sostituire le parole: b), d), f) punti 1 e 2, g) punto 2 con la seguente: d).

7. 9.

Guerra, Crucianelli, Marino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Muzio, Carcarino, Azzolina, Calini Canavesi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

- 1. Per l'anno 1993 sono ridotti gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
- a) Ministero dei lavori pubblici Stato di previsione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade:
- 1) capitolo 707 (riparazioni straordinarie): lire 50 miliardi;
- 2) capitolo 709 (lavori di sistemazione generale strade statali): lire 250 miliardi;
- 3) capitolo 727 (opere straordinarie di manutenzione strade e autostrade statali): lire 150 miliardi;

b) Ministero del tesoro:

- capitolo 7810 (ANAS Programma triennale): lire 100 miliardi;
- 2) capitolo 7840 (ANAS Contributo straordinario programma triennale): lire 50 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.

7. 10.

Guerra, Crucianelli, Marino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Muzio, Carcarino, Azzolina, Calini Canavesi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'anno 1993 è ridotto di lire 180 miliardi il capitolo 5501 (spese riservate ai servizi segreti) dello stato di previsione della presidenza del consiglio, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spese.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Detto ammontare non comprende i mutui previsti da norme speciali, ivi inclusi quelli destinati ai settori dell'edilizia scolastica e dell'edilizia giudiziaria nonché quelli relativi alle attività già previste dal decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80.

7. 11.

Guerra, Crucianelli, Marino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Muzio, Carcarino, Azzolina, Calini Canavesi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'anno 1993 è ridotto di lire 150 miliardi il capitolo 5501 (spese riservate ai servizi segreti) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spese.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Detto ammontare non comprende i mutui previsti da norme speciali, ivi inclusi quelli destinati ai settori dell'edilizia scolastica e dell'edilizia giudiziaria.

7. 12.

Guerra, Crucianelli, Marino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Muzio, Carcarino, Azzolina, Calini Canavesi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'anno 1993 sono ridotti gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

a) Presidenza del Consiglio dei ministri: capitolo 5501 (spese riservate ai servizi segreti): lire 100 miliardi;

b) Ministero della difesa:

- 1) capitolo 4011 (nuovi sistemi d'arma per esercito): lire 60 miliardi;
- 2) capitolo 4031 (nuovi sistemi d'arma per marina): lire 60 miliardi;
- 3) capitolo 4051 (nuovi sistema d'armi per aereonautica): lire 40 miliardi.

7. 13.

Guerra, Crucianelli, Marino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Muzio, Carcarino, Azzolina, Calini Canavesi.

ART. 7-bis.

Sopprimerlo.

7-bis. 1.

Tarabini.

Al comma 1, sostituire le parole: 220.000 milioni con le seguenti: 420.000 milioni.

7-bis. 2.

Guerra, Crucianelli, Marino, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 1, sostituire le parole: 220.000 milioni con le seguenti: 260.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, lettera d), sostituire le parole da: della retribuzione fino alla fine della lettera con le seguenti: del salario convenzionale medio del lavoratore agricolo fissato ai sensi dell'articolo 118 del citato testo unico.

7-bis. 3.

Innocenti, Pizzinato, Larizza, Mussi, Rebecchi, Solaroli.

ART. 8.

Sopprimerlo.

* 8. 1.

Ostinelli, Latronico.

Sopprimerlo.

* 8. 4.

Guerra, Crucianelli, Marino, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Detto ammontare non comprende i mutui previsti da norme speciali, compresi quelli destinati ai settori dell'edilizia scolastica e dell'edilizia giudiziaria.

Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole da: agli interventi fino a: e a quelli per.

8. 2.

Ostinelli, Latronico.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: e destinati con le seguenti: ovvero, comunque ed in qualsiasi comune destinati.

8. 3.

Valensise, Martinat, Parlato, Buontempo.

ART. 8-bis.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 9-bis, comma 1, sostituire le parole: 320.000 milioni con le seguenti: 457.000 milioni.

8-bis. 2.

Solaroli, Campatelli, Castagnola, Silvio Mantovani, Soriero, Vozza.

Al comma 1, dopo le parole: alla corresponsione aggiungere le seguenti: del 50 per cento.

8-bis. 1.

Valensise, Parlato.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 2.

Castelli, Michielon, Magnabosco, Leoni Orsenigo.

Al comma 1, sopprimere le parole: di competenza e.

9. 1.

Guerra, Crucianelli, Marino, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

ART. 9-bis.

Sopprimerlo.

9-bis. 1.

Tarabini.

ART. 10.

Sopprimere il comma 1.

10. 2.

Gaetano Colucci, Valensise, Gasparri, Parlato, Pasetto, Parigi.

Al comma 1, sopprimere le parole: degli artigiani.

10. 1.

Castelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per le gestioni eventualmente in attivo negli ultimi tre anni.

10. 6.

Guerra, Crucianelli, Marino, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: del 30 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

10. 3.

Valensise, Agostinacchio, Patarino, Caradonna.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: del 20 per cento.

10. 4.

Agostinacchio, Valensise, Parlato, Patarino.

Al comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: in due rate con le seguenti: in tre rate.

Conseguentemente, dopo le parole: 30 novembre 1993 aggiungere le seguenti: e la terza entro il 31 gennaio 1994.

10. 5.

Valensise, Parlato.

ART. 11.

Sopprimerlo.

* 11. 2.

Tarabini.

Sopprimerlo.

* 11. 3.

Valensise, Parlato.

Al comma 1, sostituire le parole: può essere con le seguenti: deve essere.

11. 1.

Ostinelli, Latronico.

Al comma 1, dopo le parole: della sicurezza pubblica aggiungere le seguenti: e delle opere concernenti l'edilizia carceraria e giudiziaria.

11. 4.

Valensise, Maceratini, Trantino, Anedda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle spese relative alla conservazione, al restauro ed alla valorizzazione dei beni culturali.

11. 5.

Paciullo.

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

2-quater. L'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è sostituito dal seguente:

« 4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 ».

11. 6.

Vincenzo Mancini.

ART. 12.

Sopprunerlo.

* 12. 1.

Sopprimerlo.

* 12. 2.

Tarabini.

Sopprimerlo.

* 12. 3.

Valensise, Parlato, Gaetano Colucci, Pasetto, Parigi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

- 1. L'indennità speciale prevista dall'articolo 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, ad integrazione dell'assegno di lungo servizio all'estero, si applica, a partire dal 1º luglio 1993, unicamente al personale ci-
- 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede, con apposita legge, a predisporre una nuova, diversa ed organica disciplina del trattamento economico ed assicurativo del personale militare in missione all'estero.

12. 10.

Lavaggi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell'INP-DAP e degli enti compresi nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a versare negli anni 1993, 1994 e 1995 al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS un importo pari allo 0,75 per cento delle entrate contributive di qualsiasi natura riscosse nell'anno finanziario precedente a Latronico, Ostinelli. | quello di riferimento a titolo di contri-

buto straordinario e temporaneo di solidarietà.

12. 6.

Guerra, Crucianelli, Marino, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 1, sostituire le parole: pari al 25 per cento con le seguenti: pari al 5 per cento.

12. 11.

Lavaggi.

Al comma 1, sostituire le parole: pari al 25 per cento con le seguenti: pari al 10 per cento.

* 12. 4.

Gaetano Colucci, Valensise, Parlato.

Al comma 1, sostituire le parole: pari al 25 per cento con le seguenti: pari al 10 per cento.

* 12. 12.

Lavaggi.

Al comma 1, sostituire le parole: pari al 25 per cento con le seguenti: pari al 15 per cento.

12. 13.

Lavaggi.

Al comma 2, sostituire le parole: per l'anno 1993 entro il mese di settembre e, per gli anni successivi con le seguenti: per il 1994 e per gli anni successivi.

12. 5.

Valensise, Gaetano Colucci, Par-

Sopprimere il comma 3.

12. 7.

Guerra, Crucianelli, Marino, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi. Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Sui conti correnti di cui al comma 1 si applica un tasso di interesse annuo posticipato pari alla media ponderata dei rendimenti lordi dei buoni del tesoro trimestrali emessi nel corso dell'anno, calcolato e fissato con apposito decreto dal Ministro del tesoro entro il 31 dicembre di ciascun anno.

12. 14.

Lavaggi.

Al comma 4, sostituire le parole: depositi inferiori a quelli previsti dal comma 1, o svincolare in tutto o in parte i depositi effettuati con le seguenti: versamenti inferiori a quelli previsti dal comma 1.

12. 8.

Guerra, Crucianelli, Marino, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 12. 9.

Sostituire le parole da: fino alla fine del comma con le seguenti: con tasso di interesse annuale variabile, superiore di tre punti percentuali al tasso di inflazione. Nel periodo precedente l'emissione di tali titoli, gli enti gestori potranno acquistare, per assolvere agli obblighi della presente norma, titoli del debito pubblico con scadenza superiore a cinque anni.

0. 12. 9. 1.

Lavaggi, Latronico, Ostinelli.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

5. In alternativa al versamento di cui al comma 1 gli enti gestori suddetti potranno acquistare, per un importo pari al 25 per cento delle entrate contributive di qualsiasi natura riscosse nell'anno finan-

ziario precedente a quello di riferimento, appositi titoli del debito pubblico a scadenza decennale e quindicennale, il cui valore sarà rivalutato al tasso di inflazione e che beneficeranno di un tasso d'interesse annuo reale del 3 per cento.

12. 9.

Guerra, Crucianelli, Marino, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

ART. 14.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* 14. 1.

Zarro, Torchio, Castellotti, Francesco Ferrari, Iannuzzi, Carli.

ART. 15.

Al comma I, sostituire le parole: ed elevata all'88 per cento con le seguenti: al 50 per cento.

15. 1.

Asquini.

Al comma I, sostituire le parole: ed elevata all'88 per cento con le seguenti: al 70 per cento.

15. 2.

Asquini.

Al comma 1, sostituire le parole: all'88 per cento con le seguenti: al 73 per cento.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: all'88 per cento con le seguenti: al 73 per cento;

sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. I contribuenti con liquidazione a cadenza mensile sono tenuti a versare entro il 20 del mese di riferimento un acconto d'imposta pari al 90 per cento dell'IVA relativa ad acquisti intracomunitari presentati agli uffici competenti.

3-bis. I contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale sono tenuti a versare entro il 20 dell'ultimo mese del trimestre di riferimento un acconto di imposta pari al 90 per cento dell'IVA relativa ad acquisti intracomunitari effettuati nell'analogo trimestre dell'anno precedente e risultanti dagli appositi riepiloghi relativi agli acquisti intracomunitari presentati agli uffici competenti.

3-quater. L'acconto è aggiunto alle liquidazioni e ai versamenti di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi al mese o trimestre precedente.

3-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal mese o dal trimestre successivo a quello di approvazione della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dallo stesso periodo l'IVA sugli acquisti intracomunitari è ammessa in detrazione secondo i criteri di cui agli articoli 27 e 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

15. 5.

Turci, Gianna Serra, Campatelli, Silvio Mantovani, Vozza, Soriero, Castagnola, Sartori Lanciotti, Pellicani, Sitra, Lettieri, Monello.

Sopprimere il comma 2.

15. 3.

Asquini.

Sopprimere il comma 3.

15. 4.

Asquini.

ART. 16.

Sopprimerlo.

16. 1.

Asquini.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 aggiungere le seguenti: o l'acquisto di aree destinate alla costruzione di abitazioni non di lusso secondo i criteri suddetti.

16. 2.

Parigi.

Al comma 1, lettera b), capoverso II-bis, all'alinea, dopo le parole: di abitazione non di lusso aggiungere le seguenti: e loro pertinenze nonché di aree da destinare alla costruzione di abitazioni non di lusso.

16. 3.

Parigi.

Al comma 1, lettera b), capoverso a), dopo le parole: nel comune di residenza dell'acquirente o, aggiungere le seguenti: per i comuni ad alta tensione abitativa, anche in un comune limitrofo a quello di attuale residenza o,.

16. 4.

Parigi.

Al comma I, lettera b), capoverso a), dopo le parole: che l'immobile sia acquistato come prima casa aggiungere le seguenti: o che l'area sia destinata alla costruzione della prima casa.

16. 5.

Parigi.

Al comma 1, lettera b), capoverso b), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o area destinata alla edificazione della propria abitazione principale.

16. 6.

Parigi.

Al comma 1, lettera b), capoverso b), primo periodo, in fine, aggiungere le parole: o di voler edificare nell'area un fabbricato da destinare a propria abitazione principale.

16. 7.

Parigi.

Al comma 1, lettera b), capoverso b), dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Inoltre se si tratta di agevolazioni concesse per l'acquisto di aree da destinare alla costruzione della casa da adibire ad abitazione principale del richiedente, quest'ultimo deve dimostrare l'avvenuto inizio dei lavori di costruzione mediante esibizione all'Ufficio del Registro presso cui e stato registrato il relativo atto di acquisto, di apposito certificato rilasciato dall'Ufficio tecnico comunale competente, entro cinque anni dall'acquisto dell'area. L'area destinata a sedime del fabbricato da costruire nonché l'area scoperta necessaria alla formazione del lotto su cui edificare la costruzione, può essere acquistata anche con più atti, anche a titolo di permuta, purché, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, l'intero lotto così acquistato venga vincolato permanentemente ed irrevocabilmente con atto trascritto nei registri immobiliari a favore del comune ove è ubicato, al servizio della erigenda costruzione. In ogni caso di decadenza delle agevolazioni sono dovuti gli interessi di mora.

16. 8.

Parigi.

Al comma 4, capoverso 21), primo periodo, dopo le parole: non di lusso aggiungere le seguenti: o terreni da destinare alla costruzione di abitazioni non di lusso il tutto.

16. 9.

Parigi.

Al comma 4, capoverso 21), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: le dichiarazioni ivi prescritte possono essere effettuate anche in sede di contratto preliminare ma devono essere ripetute nell'atto d'acquisto.

16. 10.

Parigi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
- « 1) gli immobili adibiti ad abitazione principale il cui valore catastale sia inferiore a 300 milioni di lire »;
- b) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:
- « ART. 8-bis. (Maggiorazioni). 1. L'imposta è aumentata del 100 per cento per gli immobili ad uso abitativo non adibiti ad abitazione principale e che non siano concessi in locazione ».

16. 11.

Ronchi.

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.

17. 1.

Asquini.

Al comma 2, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Asquini.

Al comma 3, sostituire la parola: centocinquantamila con la seguente: centomila.

Conseguentemente al medesimo comma, sostituire la cifra: 150.000 con la seguente: 100.000.

17. 3.

Asquini.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

- 1. I diritti di segreteria dovuti per l'iscrizione al registro delle ditte da parte delle società di capitale nonché per il rilascio di certificati o di visure riguardanti tali società sono aumentati rispettivamente di lire 10.000, 2.000 e 1.000.
- 2. L'elenco dei diritti di segreteria, di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 971, e successive modificazioni, è integrato con le seguenti voci:

Copia dei bilanci delle società presentati ai fini degli obblighi di pubblicazione nel BUSARL lire 5.000;

Visura dell'elenco ufficiale dei protesti cambiari:

> diritto di richiesta lire 1.000; per ogni nominativo lire 100.

3. L'elenco e le tariffe dei diritti di segreteria nonché i diritti fissi dovuti per la pubblicazione nel fascicolo regionale Lavaggi. del BUSARL sono modificati con decreto

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Unione italiana delle Camere di commercio.

17. 5.

Moioli Viganò, Gualco, Baccarini, Corsi.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 1.

Asquini.

Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: 960.220 con la seguente: 1.000.000.

18. 3.

Lavaggi.

Al comma 4, sostiuire le parole da: le seguenti aliquote fino alla fine del comma con le seguenti: le medesime aliquote applicate nei territori che non usufruiscono di agevolazioni.

18. 2.

Asquini.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Le benzine aventi tenore di piombo superiore a 0.013 g per litro sono escluse dall'elenco dei beni che rilevano ai fini della determinazione degli indici dei prezzi al consumo e dell'indice sindacale per la contingenza.

18. 01.

Lavaggi.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTI-COLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CON-VERSIONE.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

- 1. I soggetti che svolgono attività lavorativa di cui all'articolo 409, n. 3), del codice di procedura civile, ed iscritti a forme previdenziali obbligatorie, sono tenuti a versare, a decorrere dal 1º giugno 1993, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, un contributo di solidarietà a tale Fondo determinato applicando l'aliquota del 5 per cento sui compensi lordi percepiti come corrispettivo dell'attività prestata.
- 2. Qualora non sia approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre 1993 la legge istitutiva della cassa di previdenza dei liberi professionisti non iscritti obbligatoriamente, per le attività di cui all'articolo 409, n. 3), del codice di procedura civile, a casse o fondi pensionistici, il Governo è delegato ad emanare, entro e non oltre il 31 marzo 1994, un decreto legislativo a tale scopo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e secondo i seguenti principi direttivi:
- a) deve essere previsto un versamento di un contributo previdenziale calcolato moltiplicando i corrispettivi ricevuti da tali soggetti per l'attività prestata per l'aliquota contributiva prevista per i lavoratori autonomi:
- b) tale versamento contributivo è per un terzo a carico dei soggetti che forniscono attività di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, e per due terzi a carico dei committenti di talì attività.
- 3. I compensi percepiti dagli amministratori delle società, nel caso in cui l'amministratore sia azionista della società medesima, sono assoggettati all'Ilor. È abrogata ogni disposizione contraria.

Dis. 1. 01.

Valensise, Parlato.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera

considerato che occorre procedere ad un forte ridimensionamento delle spese;

che tale operazione non può coinvolgere le fasce più deboli della popolazione o servizi essenziali, come la scuola,

impegna il Governo

ad operare significative riduzioni di spesa eliminando le commissioni di studio presenti in tutti i Ministeri.

(9/2695/1)

« Poli Bortone ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2695-A, di conversione del decretolegge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica;

premesso che il progetto Alta velocità delle Ferrovie dello Stato rappresenta una parte cospicua degli investimenti delle Ferrovie dello Stato Spa;

tenuto conto delle evidenti priorità in tema di programmazione degli investimenti, priorità individuali nella difesa, nel potenziamento e nello sviluppo ulteriore dei 16.000 km di rete attualmente in esercizio, e in particolare:

nell'adeguamento infrastrutturale di essa, con il quadruplicamento dei principali assi di scorrimento;

nel miglioramento delle tratte locali e nei servizi ai pendolari, che hanno un'importanza fondamentale per il decongestionamento delle aree urbane dal traffico veicolare:

nel rilancio del trasporto merci su rotaia a fronte del sempre più grave squi-

librio a favore del trasporto merci su gomma;

considerato che l'articolo 9 del provvedimento in esame prevede una riduzione di 600 miliardi dello stanziamento a favore delle Ferrovie dello Stato;

considerato che, allo stato attuale, non sarebbe comunque possibile utilizzare i fondi stanziati per l'apertura dei cantieri del progetto Alta velocità entro la fine del 1993, anche perché resta disattesa la risoluzione in materia approvata dalla Camera dei deputati il 18 marzo 1993, e perché in corso un'istruttoria formale dell'Antitrust sulle modalità di affidamento dei progetti e delle opere,

impegna il Governo:

a predisporre un piano di investimenti per l'anno in corso che tenga conto delle priorità anzidette e che quindi operi la riduzione di 600 miliardi attingendo alle cifre disponibili per il progetto Alta velocità:

a non penalizzare ulteriormente, a causa della diminuzione degli stanziamenti, le normali infrastrutture ferroviarie, le linee locali, in particolare quelle che abbiano una grande quantità di traffico passeggeri, e le linee adibite al trasporto delle merci.

(9/2695/2) « Pieroni, Turroni, Rapagnà, Boghetta, Nucara, Giordano Angelini, Solaroli, Nencini, Piro, Tiscar, Formigoni ».

La Camera,

considerato che all'articolo 5 del decreto-legge n. 155 del 22 maggio 1993, si stabilisce la proroga, per l'anno scolastico 1993-1994, della validità delle graduatorie di supplenza per l'insegnamento nelle Accademie di Belle arti e nei Conservatori di musica, già in vigore negli anni scolastici precedenti,

xi legislatura — allegato A ai resoconti — seduta del 6 luglio 1993

impegna il Governo

a modificare tempestivamente, in vista dell'anno scolastico 1994-1995 le ordinanze applicative dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1989, n. 417, nel senso di garantire il pieno rispetto del principio delle graduatorie nazionali sancito dalla legge, considerando a tal fine le preferenze di sede di cui al comma 9 dello stesso articolo 8 solo ai fini delle precedenze assolute di cui trattano i commi 3 e 4 del medesimo articolo 8 della legge 27 dicembre 1989, n. 417.

(9/2695/3) « Masini, Di Prisco, Sangiorgio ».

La Camera,

considerate le motivazioni che hanno portato alla modifica dell'articolo 3 con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante « Interventi per Roma, capitale della Repubblica » per lire 39.000 milioni per l'anno 1993, nonché di quelle complessivamente previste all'articolo 7 del presente decreto legge n. 155/92 recante misure urgenti per la finanza pubblica, relativamente alle riduzioni di fondi speciali e autorizzazioni di spesa;

tenuto conto della necessità di garantire i flussi finanziari previsti per realizzare i programmi e gli interventi funzionali all'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di capitale della Repubblica;

impegna il Governo

ad assicurare il mantenimento di tutti gli stanziamenti già indicati nella legge Finanziaria 1993-1995 relativamente alle risorse finanziarie per Roma capitale.

(9/2695/4) « Gerardo Bianco, Viscardi, Sanese, Zarro ».

La Camera,

considerato che il settore dell'editoria e tecnica scientifica, professionale e

specializzata assolve ad una funzione culturale insostituibile, contribuendo notevolmente all'opera di formazione ed informazione di medici, ingegneri, informatori ed operatori professionali di ogni livello e categoria merceologica:

che, quindi, tariffe postali troppo elevate finirebbero per produrre la chiusura di testate o l'accorpamento di esse, riducendo, in tal modo il pluralismo, vanificando la pressante ipotesi di maggiori entrate, creando, in ultima analisi, solo ulteriore disoccupazione,

impegna il Governo

ad individuare aumenti tariffari equi e programmati nel tempo;

ad individuare meccanismi che consentano nel tempo all'editoria specializzata, ma anche alla editoria più in generale, di usufruire di abbattimenti tariffari:

ad istituire una Commissione col compito di individuare la distinzione fra editoria vera e stampa postulatoria e commerciale.

(9/2695/5) « Servello, Poli Bortone, Ignazio La Russa, Rositani ».

La Camera,

preso atto dell'opportunità che, in considerazione delle impellenti necessità di contenimento della spesa pubblica, tutti i soggetti statali siano chiamati ad una revisione dei programmi e degli impegni di spesa che li rendano più rispondenti a tali esigenze;

considerato che nell'ambito della manovra finanziaria delineata dal decreto-legge n. 155 del 1993 il Governo ha manifestato l'intendimento che anche gli organi costituzionali valutino l'opportunità di una razionalizzazione delle relative spese, che produca un risparmio rispetto alle previsioni per il 1993;

considerato che, in punto di principio, non è condivisibile un intervento su

tali bilanci con atto d'urgenza dell'esecutivo, pur ritenendo giusta ed equilibrata la proposta;

considerato che appare preferibile che la decisione sia riservata alle autonome decisioni degli organi costituzionali stessi,

impegna il Governo

a prendere immediato contatto con tutti gli organi costituzionali al fine di definire concordemente le linee di intervento per un'adeguata riduzione delle spese preventivate, che possano trovare la loro formalizzazione nel bilancio di assestamento per il 1993.

(9/2695/6) « D'Alema, Gerardo Bianco, Capria, Maroni, Lucio Magri, Guglielmo Castagnetti, Melillo, Rutelli, Ferri, Tiraboschi, Tabacci ».

La Camera,

considerati i sacrifici imposti ai cittadini e ad intere categorie dalle norme del decreto-legge n. 155 del 22 maggio 1993, e dalla legge di conversione, collegato alla manovra finanziaria;

considerato che la Commissione, d'intesa col Governo, ha soppresso l'articolo 13 del decreto recante « riduzione delle spese degli organi costituzionali » che prevedeva « che le spese per i servizi degli organi costituzionali dello Stato iscritte nello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1993, approvate con legge 23 dicembre 1992, n. 501, al netto delle competenze predeterminate da specifiche disposizioni legislative, sono ridotte del 3 per cento »,

auspicando una immediata autoriduzione da parte della Camera stessa, nella percentuale indicata, delle somme previste dal bilancio dello Stato, costituendo così un precedente per gli altri organi costituzionali dello Stato,

impegna il Governo

a coordinare con gli organi costituzionali le procedure per l'immediata autoriduzione delle spese nella prevista misura del 3 per cento.

(9/2695/7) « Tatarella, Valensise. Fini, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda. Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna. Cellai. Gaetano Colucci. Conti, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marenco, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino. Poli Bortone. Rositani. Servello. Sospiri, Tassi. Trantino, Tremaglia ».

xi legislatura — allegato A ai resoconti — seduta del 6 luglio 1993

DISEGNO DI LEGGE: S. 1277. — CONVERSIONE IN LEGGE
DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1993, N. 165, RECANTE
MISURE URGENTI PER LA GALLERIA DEGLI UFFIZI, IL
CORRIDOIO VASARIANO E L'ACCADEMIA DEI GEORGOFILI
IN FIRENZE (APPROVATO DAL SENATO) (2768)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decretolegge 31 maggio 1993 n. 165, recante misure urgenti per la Galleria degli Uffizi, il Corridoio Vasariano e l'Accademia dei Georgofili in Firenze.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

- 1. Per gli interventi urgenti di consolidamento e restauro del Complesso Monumentale della Galleria degli Uffizi e del Corridoio Vasariano, nonché per la ricostruzione e il ripristino della sede dell'Accademia dei Georgofili in Firenze, ivi compresi gli oneri per il recupero del patrimonio storico, artistico, archeologico, archivistico e bibliografico, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1993, non applicandosi la disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, del decretolegge 22 maggio 1993, n. 155.
- 2. L'onere di lire 30 miliardi derivante dall'applicazione del comma 1 è posto a carico del fondo per la protezione civile, istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni

dalla legge 12 agosto 1982, n. 547. Il relativo importo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTI-COLO I DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDEN-TICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Al comma 1, sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 50 miliardi.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 50 miliardi.

1. 1.

Cellai.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, al fine di erogare concrete forme di finanziamento a favore del Comune di Firenze, per il restauro dei danni arrecati a Palazzo Vecchio (ad oggi quantificati in oltre 10 miliardi di lire), alle imprese artigiane e commerciali colpite dall'evento criminoso, nonché alle famiglie coinvolte per la parziale ricostruzione-ristrutturazione delle abitazioni danneggiate.

(9/2768/1).

Cellai.

La Camera

impegna il Governo

a mettere allo studio un ulteriore finanziamento a copertura dell'eventuale impegno di spesa eccedente la cifra di 30 miliardi, di cui al disegno di legge n. 2768, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1993, n. 165, per il ripristino della Galleria degli Uffizi, del Corridoio Vasariano e dell'Accademia dei Georgofili in Firenze, nonché uno speciale finanziamento atto a portare a compimento il progetto dei Grandi Uffizi.

(9/2768/2)

Poli Bortone, Cellai, Gasparri, Valensise.

xi legislatura — allegato A ai resoconti — seduta del 6 luglio 1993

DISEGNO DI LEGGE: S. 1299. — CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 GIUGNO 1993, N. 186, RECANTE DIF-FERIMENTO DEI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI A FAVORE DEI SOGGETTI COLPITI DAGLI EVENTI CRIMINOSI DI ROMA E DI FIRENZE (APPROVATO DAL SENATO) (2812)

xi legislatura -- allegato A ai resoconti -- seduta del 6 luglio 1993

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decretolegge 12 giugno 1993, n. 186, recante differimento dei termini per gli adempimenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Nei confronti dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma – via Ruggero Fauro – e di Firenze – via dei Georgofili e via Lambertesca – è differita al 20 dicembre 1993 la scadenza dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale.

ARTICOLO 2.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono identificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera.

considerato che ancora non è stato emanato il decreto interministeriale, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 186 del 12 giugno 1993, per l'identificazione dei soggetti aventi diritto a beneficiare della normativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge citato;

valutata l'esigenza di consentire ai soggetti interessati, gravati dalle incombenze relative alla ricostruzione e al ripristino degli immobili danneggiati e delle relative suppellettili, ogni opportuna facilitazione circa i termini di adempimento degli obblighi tributari;

ritenuta la necessità che il decreto interministeriale garantisca nella maniera più ampia il diritto nascente dalla norma di cuì all'articolo 1 del decreto-legge,

impegna il Governo

a fissare al 20 settembre 1993 il termine per la presentazione, da parte degli interessati, delle istanze finalizzate all'identificazione dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge.

(9/2812/1)

Piro.

xi legislatura — allegato A ai resoconti — seduta del 6 luglio 1993

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 luglio 1993.

Agrusti, Raffaele Costa, Cresco, d'Acquino, de Luca, De Paoli, Fincato, Gorgoni, Luigi Grillo, Iotti, Labriola, Lo Porto, Matulli, Mazzuconi, Palermo, Rocchetta, Sacconi, Segni, Silvestri, Tassone.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Agrusti, Raffaele Costa, Cresco, d'Acquino, de Luca, De Paoli, Fincato, Gorgoni, Luigi Grillo, Iotti, Labriola, La Malfa, Lo Porto, Matulli, Mazzuconi, Palermo, Pisicchio, Rocchetta, Sacconi, Segni, Silvestri, Spini, Tassone.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 5 luglio 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

VAIRO: « Modifiche agli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 27 novembre 1993, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla lege 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di limiti territoriali per l'esercizio dell'attività professionale di procuratore legale » (2875).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di proposte di legge di iniziativa popolare.

In data 5 luglio 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa popolare:

« Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali » (2873);

« Riordino del servizio sanitario nazionale su base regionale » (2874).

Saranno stampate, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n.352, e distribuite.

Approvazioni in Commissione.

Nelle riunioni odierne delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla XI Commissione permanente (Lavoro):

- S. 1212. « Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente » (approvato dalla XIII Commissione ambiente del Senato (2690);
- S. 269. Senatore BISCARDI: « Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi » (approvato dalla VII Commissione Istruzione del Senato), con modificazioni (1514).

dalla XII Commissione permanente (Affari sociali):

BORRA ed altri: « Norme per l'accertamento e la certificazione di morte » (764).

Modifica dell'assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Nella seduta dell'11 gennaio 1993 è stato assegnato alla VI Commissione (Finanze), in sede referente, il disegno di legge n. 2046.

Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono rimesse alla competenza primaria della stessa VI Commissione permanente (Finanze) le proposte di legge PIRO ed altri: « Statuto del contribuente » (254), con il parere della I, della II, della V e della XI Commissione, e STRADA ed altri: « Statuto dei diritti del cittadino. Carta dei diritti del contribuente » (1125), con il parere della I, della II, della V e della XI Commissione, attualmente assegnate alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, e vertenti su materia identica a quella contenuta nel disegno di legge sopraindicato.

Sostituzione di un componente la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

In data 2 luglio 1993 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari il senatore Walter Montini in sostituzione del senatore Giorgio Postal, dimissionario.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

nei confronti del deputato Pio RAPA-GNÀ per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 414, primo comma, numero 1), del codice penale (istigazione a delinquere, continuata);

per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, numeri 1) e 2), dello stesso codice, e 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (blocco della circolazione stradale, continuato e pluriaggravato) (doc. IV, n. 454);

nei confronti del deputato Carlo TASSI per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale e 4 della legge 28 agosto 1952, n. 645 (apologia del fascismo, continuata) (doc. IV, n. 455);

nei confronti del deputato Giuseppe LA GANGA per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974 e 3 della legge 27 gennaio 1982, n. 22 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui all'articolo 319 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) (doc. IV, n. 456);

nei confronti del deputato Giulio DI DONATO per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale (ricettazione); per il reato di cui all'articolo 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc IV, n. 458);

nei confronti del deputato Antonio LIA per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso d'ufficio); per il reato di cui agli articoli 48 e 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) (doc. IV, n. 459);

nei confronti del deputato Claudio MARTELLI per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 319, 319-bis e 321 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pluriaggravata) (doc. IV, n. 460);

nei contronti del deputato Giulio Di DONATO per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, comma primo, 319, 61, numero 2), dello stesso codice, e agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravata, e violazione

xi legislatura — allegato A ai resoconti — seduta del 6 luglio 1993

delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 461);

nei confronti del deputato Carmelo CONTE per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81, prima parte e capoverso, 317, nella originaria formulazione e come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, 61, numero 7), dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (concussione e violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuato e aggravato) (doc. IV, n. 462);

nei confronti del deputato Raffaele RUSSO per il reato di cui agli articoli 81 e 648 del codice penale (ricettazione continuata) (doc. IV, n. 463);

nei confronti del deputato Stelio DE CAROLIS per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso d'ufficio) (doc. IV. n. 464):

nei confronti del deputato Paolo RO-MEO per il reato di cui all'articolo 416bis, commi primo, secondo, terzo, quarto e sesto, del codice penale (associazione di tipo mafioso, aggravata) (doc. IV, n. 465);

nei confronti del deputato Bruno TABACCI per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale, 7, ultimo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata);

per il reato di cui agli articoli 7, ultimo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

per il reato di cui agli articoli 7, ultimo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4, primo comma, della LA GANGA per il reato di cui all'articolo

legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 466);

nei confronti del deputato Dino MA-DAUDO per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nei reati di cui agli articoli 96 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (violazione delle norme per l'elezione della Camera dei deputati) (doc. IV, n. 468);

nei confronti del deputato Carlo TO-GNOLI per il reato di cui agli articoli 61, numeri 2) e 7), 81 e 648 del codice penale (ricettazione, continuata e pluriaggravata); e del deputato Gianpaolo PIL-LITTERI per il reato di cui agli articoli 81, 61, numeri 2) e 7), e 648 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (ricettazione pluriaggravata e violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuato) (doc. IV, n. 469);

nei confronti del deputato Giuseppe SANTONASTASO per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 317 e 648 dello stesso codice e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (concussione, ricettazione e violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 470);

nei confronti del deputato Giuseppe GARESIO per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), e 317 dello stesso codice (concussione aggravata);

per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 471);

nei confronti del deputato Giuseppe

xi legislatura -- allegato A ai resoconti -- seduta del 6 luglio 1993

7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 472);

nei confronti del deputato Giuseppe GARESIO per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata) (doc. IV, n. 473);

nei confronti del deputato Giuseppe LA GANGA per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), e 648 del codice penale (ricettazione aggravata) (doc. IV, n. 474);

nei confronti del deputato Giuseppe GARESIO per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice e 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata) (doc. IV, n. 475);

nei confronti del deputato Rino NI-COLOSI per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, numero 1), e 323, capoverso, dello stesso codice (abuso d'ufficio, continuato ed aggravato);

per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 112, numero 1), e 323, capoverso, dello stesso codice (abuso d'ufficio, continuato ed aggravato);

per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, numero 1), e 323, capoverso, dello stesso codice (abuso d'ufficio, continuato ed aggravato);

per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 323, capoverso, dello stesso codice (abuso d'ufficio continuato);

per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 112, numero 1), e 323, capoverso, dello stesso codice (abuso d'ufficio, aggravato);

per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui all'articolo 323, capoverso, dello stesso codice (abuso d'ufficio):

per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui all'articolo 323, capoverso, dello stesso codice (abuso d'ufficio) (doc. IV, n. 476).

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione ad effettuare perquisizioni.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione ad effettuare perquisizioni:

nei confronti del deputato Paolo CI-RINO POMICINO per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 112, numero 1), 319, 319bis e 321 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e pluriaggravata);

per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, numero 1), e 323, secondo comma, dello stesso codice (abuso d'ufficio, continuato e pluriaggravato);

per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, numero 2) dello stesso codice, e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata e aggravata) (doc. IV, n. 457).

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, di autorizzazione a compiere atti di perquisizione e di autorizzazione ad eseguire misure cautelari personali.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, di autorizzazione a compiere atti di perquisizione e di autorizzazione ad eseguire misure cautelari personali:

nei confronti del deputato Cosimo Damiano Francesco DI GIUSEPPE per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 317 e 317-bis dello stesso codice (concussione, continuata ed aggravata) (doc. IV, n. 467);

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Annunzio della trasmissione di integrazioni a domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso integrazioni delle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

nei confronti del deputato SCOTTI (doc. IV, n. 312);

nei confronti del deputato D'AMATO (doc. IV, n. 315);

nei confronti del deputato DEMITRY (doc. IV, n. 316);

nei confronti del deputato IMPE-GNO (doc. IV, n. 318);

nei confronti del deputato DI DO-NATO (doc. IV, n. 319);

nei confronti del deputato DE LO-RENZO (doc. IV, n. 320);

nei confronti del deputato CIRINO POMICINO (doc. IV, n. 321);

nei confronti del deputato GRIPPO (doc. IV, n. 322).

Tali integrazioni saranno trasmesse alla Giunta competente.

Le domande di autorizzazione saranno ristampate, unitamente alle suddette integrazioni, e distribuite (doc. IV, n. 312-bis, doc. IV, n. 315-bis, doc. IV, n. 316-bis, doc. IV, n. 318-bis, doc. IV, n. 319-bis, doc. IV, n. 320-bis, doc. IV, n. 321-bis, doc. IV, n. 322-bis).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

- n. 295 del 24 giugno 1993 (doc. VII, n. 347), con la quale ha dichiarato:
- « 1) inammissibile il ricorso della regione Umbria indicato in epigrafe;
- 2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), relativamente alle note alle voci 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16-sub. 1, 17, 18, 23, 25, 28, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 46, sollevate dalla regione Lombardia, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
- 3) cessata la materia del contendere per la questione di legittimità costituzionale concernente la voce 41 della predetta tariffa, sollevata dalla regione Lombardia con il medesimo ricorso »;
- n. 296 del 24 giugno 1993 (doc. VII, n. 348), con la quale ha dichiarato:
- « che non spetta alla regione Sardegna conferire efficacia all'accordo di comparto per il personale dipendente dalla amministrazione della regione stessa e dagli enti strumentali regionali relativo al

triennio 1991-1993 e, conseguentemente, annulla il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 1992, n. 212, indicato in epigrafe »;

- n. 297 del 24 giugno 1993 (doc. VII, n. 349), con la quale ha dichiarato:
- « non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione dal TAR per la Sardegna con l'ordinanza indicata in epigrafe »;
- n. 298 del 24 giugno 1993 (doc. VII, n. 350), con la quale ha dichiarato:
- « inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 51, n. 3, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97, 101 e 105 della Costituzione, dal pretore di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, con l'ordinanza indicata in epigrafe »;
- n. 299 del 24 giugno 1993 (doc. VII, n. 351), con la quale ha dichiarato:
- « non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e dell'articolo 72, primo e secondo comma del regio decreto 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) come sostituito dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 (approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal pretore di Torino -Sezione distaccata di Moncalieri - con le ordinanze in epigrafe ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla II Commissione (doc. VII, nn. 350 e 351);

alla VI Commissione (doc. VII, n. 347);

alla I e alla XI Commissione (doc. VII, n. 348);

alla II e alla XII Commissione (doc. VII, n. 349).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 2 luglio 1993, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, per gli esercizi dal 1989 al 1991 (doc. XV, n. 43).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha invitato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giorgio GUGLIELMI DI VULCI a presidente della Società degli Steeple Chases d'Italia con sede in Roma.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Il ministro dei lavori pubblici ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1991, n. 190, la richiesta di parere parlamentare sullo schema del decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è defe-

rita alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 4 settembre 1993.

Il ministro del tesoro ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), la richiesta di parere parlamentare sullo schema di testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (legge bancaria).

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 e dell'articolo 126, comma 3, lettera b) del regolamento è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze) ed alla Commissione speciale per le politiche comunitarie, che dovranno esprimere il proprio parere entro il 20 agosto 1993.

Annunzio di prevvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, con lettere in data 30 giugno 1993, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Castelvolturno (Caserta), Cervino, Genova, Mentana (Roma), Formello (Roma), Ascoli Satriano (Foggia), Montecorvino Pugliano (Salerno), Sant'Ilario dello Ionio (Reggio Calabria), Ladispoli (Roma), Limbiate (Milano), Vimercate (Milano), Parabiago

(Milano), Spoltore (Pescara), San Vero Milis (Oristano), Sant'Angelo Lodigiano (Milano), Murello (Cuneo), Duronia (Campobasso), Boara Pisani (Padova), Montemignaio (Arezzo), Santa Marinella (Roma), Robecco d'Oglio (Cremona) Samo (Reggio Calabria) e Allumiere (Roma).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di mozioni, di una risoluzione e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, una risoluzione e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 19 febbraio 1993, a pagina 2850, seconda colonna, diciassettesima riga, inserire, tra le parole « prima ipotesi » e « nel caso », le parole: « del codice penale ».

Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 30 giugno 1993, a pagina 4729, seconda colonna, quindicesima riga, dopo la parola « riguarda » sono aggiunte le seguenti: « la necessaria documentazione preliminare, sia per quanto riguarda ».

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S p A

4